


GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Le informazioni contenute in questo numero:

Traduzione¹ non ufficiale de la Gazzetta Ufficiale Straordinaria n. 20 del 16 Aprile 2014

ASSEMBLEA NAZIONALE DEL POTERE POPOLARE

Legge n. 118/2014

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreto n. 325/2014

BANCA CENTRALE DI CUBA

Risoluzione n. 46/2014

Risoluzione n. 47/2014

MINISTERI

Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri

Risoluzione n. 128/2014

Risoluzione n. 129/2014

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Risoluzione n. 16/2014

¹ È stata realizzata grazie al contributo di Sezione Italiana del Comitato Imprenditoriale Cuba - Italia

LEGGE N. 118

LEGGE SUGLI INVESTIMENTI STRANIERI ASSEMBLEA NAZIONALE DEL POTERE POPOLARE DELLA REPUBBLICA DI CUBA

ASSEMBLEA NAZIONALE DEL POTERE POPOLARE

JUAN ESTEBAN LAZO HERNÁNDEZ, Presidente dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare della Repubblica di Cuba.

RENDO NOTO che l'Assemblea Nazionale del Potere Popolare della Repubblica di Cuba, nella sua Prima Sessione Straordinaria dell'Ottava Legislatura del giorno 29 Marzo 2014 ha approvato quanto segue:

PREMESSO CHE il nostro paese davanti alle sfide che affronta per realizzare uno sviluppo sostenibile può, attraverso gli investimenti stranieri, accedere al finanziamento esterno, a tecnologie e nuovi mercati, così come inserire prodotti e servizi cubani in catene internazionali di valore e creare altri effetti positivi per l'industria nazionale, contribuendo così alla crescita della nazione.

PREMESSO CHE i cambiamenti in atto nell'economia nazionale a seguito dell'aggiornamento del modello economico cubano disciplinato dalle Linee Guida della Politica Economica e Sociale del Partito e della Rivoluzione, consentono di rivedere e adeguare il quadro giuridico per gli investimenti stranieri stabilito dalla Legge n. 77 "Legge sugli Investimenti Stranieri", del 5 settembre 1995 per fornire maggiori incentivi a questi e garantire che l'attrazione di capitali stranieri contribuisca efficacemente agli obiettivi di sviluppo economico sostenibile del paese e alla ripresa dell'economia nazionale, sulla base della tutela e dell'utilizzo razionale delle risorse umane e naturali e del rispetto della sovranità e dell'indipendenza nazionale.

PREMESSO CHE la Costituzione della Repubblica stabilisce tra le altre forme di proprietà, quella delle imprese miste, società e associazioni economiche e prevede, per quanto riguarda la proprietà statale, il trasferimento totale o parziale degli obiettivi economici destinati allo sviluppo, con carattere eccezionale, se ciò risultasse utile e necessario al paese.

QUINDI l'Assemblea Nazionale del Potere Popolare, nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dall'articolo 75, lettera b), della Costituzione della Repubblica concorda di emettere quanto segue:

LEGGE N. 118

LEGGE SUGLI INVESTIMENTI STRANIERI

CAPITOLO I OGGETTO E CONTENUTO

ARTICOLO 1.1. Questa legge ha lo scopo di stabilire il quadro giuridico per gli investimenti stranieri all'interno del territorio nazionale nel rispetto della legge, della sovranità e dell'indipendenza della nazione e del reciproco vantaggio, per contribuire al nostro sviluppo economico in funzione di una società socialista prospera e sostenibile.

2. Questa Legge e la sua legislazione secondaria stabiliscono un sistema di servizi, di garanzie e di sicurezza giuridica agli investitori per promuovere l'attrazione e l'utilizzo di capitali stranieri.

3. Gli investimenti stranieri nel paese sono finalizzati alla diversificazione e all'ampliamento dei mercati dell'esportazione, all'accesso a tecnologie avanzate, alla sostituzione delle importazioni, dando priorità al settore alimentare.

Gli investimenti stranieri sono anche finalizzati all'ottenimento del finanziamento esterno, alla creazione di nuovi posti di lavoro, all'acquisizione di metodi di gestione e al vincolo degli stessi con lo sviluppo di catene produttive, così come alla modifica della matrice energetica del paese mediante lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili.

4. Le disposizioni contenute nella presente Legge includono le garanzie per gli investitori, i settori destinatari degli investimenti stranieri, le forme che essi possono assumere, gli investimenti in beni immobili, gli apporti e la loro valorizzazione, nonché le modalità per la loro negoziazione e autorizzazione. Si istituisce inoltre il sistema bancario dell'esportazione e l'importazione, il regime occupazionale, la tassazione, le riserve, le assicurazioni, la registrazione e le informazioni finanziarie; le norme relative alla tutela dell'ambiente, l'uso razionale delle risorse naturali, la protezione dell'innovazione scientifica e tecnologica; si istituiscono le misure di controllo sugli investimenti stranieri e la modalità di risoluzione delle controversie.

CAPITOLO II GLOSSARIO

ARTICOLO 2. La presente Legge e il suo Regolamento sono utilizzati con il significato indicato nei seguenti termini:

a) **Associazione economica internazionale:** unione di investitori nazionali e stranieri all'interno del territorio nazionale per la produzione di beni, prestazione di servizi, o entrambi, a scopo di lucro, che include le imprese miste e i contratti di associazione economica internazionale.

b) **Autorizzazione:** certificato di abilitazione rilasciato dal Consiglio dei Ministri o dal capo dell'Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato per la realizzazione di una qualsiasi forma di investimento straniero prevista dalla presente Legge.

c) **Capitale straniero:** capitali dall'estero, nonché la quota dei dividendi o dei profitti dell'investitore straniero che vengono reinvestiti in conformità con questa legge.

d) **Cariche del top management:** cariche dei membri degli organi di amministrazione e di gestione dell'impresa mista e dell'impresa a capitale completamente straniero, nonché dei rappresentanti delle parti nei contratti di associazione economica internazionale.

e) **Concessione amministrativa:** titolo abilitante concesso temporaneamente dal Consiglio dei Ministri per la gestione di un servizio pubblico, per l'esecuzione di un'opera pubblica o per lo sfruttamento di un bene pubblico secondo i termini e nelle condizioni che si stabiliscono.

f) **Contratto di associazione economica internazionale:** accordo tra uno o più investitori nazionali ed uno più investitori stranieri per realizzare atti propri di associazione economica internazionale senza costituire persona giuridica distinta dalle parti.

g) **Società di capitale totalmente straniero:** ente commerciale a capitale straniero senza la

partecipazione di alcun investitore nazionale o persona fisica con capitale straniero.

h) **Impresa Mista:** società commerciale cubana che prende la forma di società anonima per azioni nominative nella quale partecipano come azionisti uno o più investitori nazionali e uno o più investitori stranieri.

i) **Ente datore di lavoro:** ente cubano con personalità giuridica autorizzata a predisporre, con una società mista o a capitale completamente straniero, un contratto con cui procurare su richiesta di quest'ultima, i lavoratori necessari i quali concordano i loro contratti lavorativi con tale ente.

j) **Averi:** stipendi, salari e altri compensi, oltre che aumenti, compensazioni e altri pagamenti supplementari ricevuti dai lavoratori cubani e stranieri, ad eccezione di quelli provenienti dal fondo di incentivazione economica, se esistenti.

k) **Investimento straniero:** contributo da parte di investitori stranieri in una qualsiasi delle forme previste dalla legge, che implica nel periodo per il quale si autorizza, l'assunzione dei rischi d'impresa, l'aspettativa di ottenere benefici e un contributo allo sviluppo del paese.

l) **Investitore straniero:** persona fisica o giuridica con residenza e capitali all'estero, che partecipa come azionista in un'impresa mista o partecipa ad una società di capitale completamente straniero o figura come parte in un contratto di associazione economica internazionale.

m) **Investitore nazionale:** persona giuridica di nazionalità cubana, residente nel territorio nazionale che partecipa come azionista in un'impresa mista o è parte di un contratto di associazione economica internazionale.

n) **Zona Speciale di Sviluppo:** area in cui si stabilisce un regime e delle politiche speciali con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico sostenibile attraverso l'attrazione di investimenti stranieri, l'innovazione tecnologica e la concentrazione industriale, al fine di aumentare le esportazioni, la sostituzione effettiva d'importazioni e la creazione di nuove fonti di occupazione in costante coordinamento con l'economia interna.

CAPITOLO III

GARANZIE PER GLI INVESTITORI

ARTICOLO 3. Lo stato cubano garantisce che i benefici accordati agli investitori stranieri e ai loro investimenti saranno mantenuti per tutto il periodo in cui sono concessi.

ARTICOLO 4.1. Gli investimenti stranieri nel territorio nazionale godono della piena tutela e sicurezza giuridica e non possono essere espropriati, salvo che per motivi di pubblica utilità o di interesse sociale precedentemente dichiarati dal Consiglio dei Ministri, in conformità con quanto disposto dalla Costituzione della Repubblica, con i trattati internazionali firmati dalla Repubblica di Cuba in materia di investimenti e con la legislazione vigente, con il dovuto indennizzo del loro valore commerciale stabilito di comune accordo, pagabile in valuta liberamente convertibile.

2. In mancanza di accordo sul valore commerciale, il prezzo è fissato da un'organizzazione di livello internazionale specializzata nella valorizzazione delle imprese e autorizzata dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi e assunta a tale scopo con il comune consenso delle parti coinvolte nel processo di espropriazione. Se non vi è alcun accordo tra le parti per quanto riguarda la selezione di tale organizzazione, si opterà per un sorteggio o si ricorrerà alla via giudiziale.

ARTICOLO 5. Gli investimenti stranieri sono protetti nel paese contro pretese di terzi che si accordano per diritto o contro l'applicazione extraterritoriale di leggi di altri stati, secondo le leggi cubane e quanto dispongono i tribunali cubani.

ARTICOLO 6.1. Il periodo concesso per lo sviluppo delle operazioni di un'impresa mista, delle parti in un contratto di associazione economica internazionale o di società a capitale completamente straniero, può essere prorogato dall'autorità che lo ha concesso, a condizione che sia richiesto dalle parti interessate prima della scadenza del termine fissato.

2. La mancata proroga del termine darà luogo alla liquidazione dell'impresa mista, del contratto di associazione economica internazionale o dell'impresa di capitale completamente straniero, come concordato nei documenti costitutivi e disposto dalla normativa vigente. Quanto spetta all'investitore straniero sarà pagato in moneta liberamente convertibile, se non espressamente concordato altrimenti.

ARTICOLO 7.1. L'investitore straniero, parte di un'associazione economica internazionale, può, previo l'accordo delle parti, vendere o trasferire in qualsiasi altra forma allo Stato, a terzi o alle parti dell'associazione, previa Autorizzazione, tutti o parte dei propri diritti su di essa, ricevendo in moneta liberamente convertibile il prezzo equivalente, se non espressamente concordato altrimenti.

2. L'investitore straniero in una società a capitale completamente straniero può vendere o trasferire in qualsiasi altro modo, allo Stato o a terzi, previa Autorizzazione, i propri diritti sulla stessa, in tutto o in parte, ricevendo in valuta liberamente convertibile il prezzo equivalente, se non espressamente concordato altrimenti.

ARTICOLO 8. L'importo da corrispondere all'investitore straniero nei casi di cui agli articoli 6 e 7 della presente Legge viene determinato di comune accordo tra le parti. Se in qualsiasi momento del processo, è necessario avvalersi di terzi per stabilire l'importo, si selezionerà un'organizzazione di livello internazionale specializzata nella valorizzazione delle attività commerciali e autorizzata dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi.

ARTICOLO 9.1. Lo Stato garantisce all'investitore straniero il libero trasferimento all'estero in moneta liberamente convertibile, senza il pagamento di tasse o altri oneri connessi al trasferimento, di:

- a) dividendi o profitti ottenuti a seguito dell'investimento; e
- b) di importi che riceverà nei casi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della presente Legge.

2. Le persone fisiche straniere che forniscono servizi a un'impresa mista, a parti in qualsiasi altra forma di associazione economica internazionale o ad un'impresa a capitale completamente straniero, purché non siano residenti permanenti della Repubblica di Cuba, hanno il

diritto di trasferire all'estero i compensi che ricevono nella quantità e conformemente alle altre disposizioni emanate dalla Banca Centrale di Cuba.

ARTICOLO 10. Le imprese miste e gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale sono soggetti al regime fiscale speciale previsto dalla presente Legge, fino alla scadenza del periodo per il quale sono stati autorizzati.

CAPITOLO IV

SETTORI DESTINATARI DI INVESTIMENTI STRANIERI E PORTAFOGLIO DI OPPORTUNITÀ

ARTICOLO 11.1. Gli investimenti stranieri possono essere consentiti in tutti i settori ad eccezione dei servizi di sanità e istruzione alla popolazione e le forze armate, tranne che nei loro sistemi imprenditoriali.

2. Il Consiglio dei Ministri approva le opportunità di investimento straniero per promuovere le politiche generali e settoriali per gli investimenti stranieri che sono pubblicate nel Portafoglio delle Opportunità di investimento straniero dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri.

3. Gli organismi, Agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato e le istituzioni nazionali sponsor dell'investimento straniero, in conformità alle politiche approvate, hanno l'obbligo di individuare e presentare al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri le proposte di imprese con investimento straniero.

4. Il Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri riferisce annualmente al Consiglio dei Ministri lo stato di conformità e di attuazione del Portafoglio di Opportunità tramite gli organismi, Agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato e le istituzioni nazionali sponsor degli investimenti stranieri.

CAPITOLO V

INVESTIMENTI STRANIERI

SEZIONE PRIMA

Forme di investimento straniero

ARTICOLO 12. Gli investimenti stranieri definiti nella presente Legge, possono presentarsi come:

a) investimenti diretti, in cui l'investitore straniero partecipa come azionista in un'impresa mista o in una società a capitale completamente straniero o con contributi in contratti di associazione economica internazionale, partecipando effettivamente nella gestione del business; e

b) investimenti in azioni o in altri titoli, valori pubblici o privati, che non sono un investimento diretto.

ARTICOLO 13.1. Gli investimenti stranieri adottano una delle seguenti forme:

- a) impresa mista;
- b) contratto di associazione economica internazionale; o
- c) impresa a capitale completamente straniero.

2. Sono classificati contratti di associazione economica internazionale, tra gli altri, i contratti di rischio per l'esplorazione di risorse naturali non rinnovabili, per la costruzione, la produzione agricola, l'amministrazione alberghiera, produttiva o di servizi e i contratti per la fornitura di servizi professionali.

SEZIONE SECONDA

L'impresa mista

ARTICOLO 14.1. L'impresa mista prevede la formazione di una persona giuridica distinta dalle parti, adotta la forma di società anonima per azioni nominative e le si applica la legislazione vigente in materia.

2. Le quote di capitale sociale che devono essere fornite dagli investitori nazionali e dagli investitori stranieri sono concordate dai soci e stabilite nell'Autorizzazione.

3. L'accordo di associazione è l'accordo sottoscritto tra i soci e contiene i patti fondamentali per lo svolgimento del business che intendono sviluppare.

4. La costituzione di un'impresa mista richiede una scrittura pubblica come presupposto essenziale per la sua validità ed è incorporata allo statuto societario, all'Autorizzazione e all'accordo di associazione.

5. Lo statuto societario contiene le disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento della società.

6. La società mista acquisisce personalità giuridica al momento della registrazione presso il Registro Imprese.

7. Costituita un'impresa mista, gli azionisti possono cambiare tramite accordo tra gli stessi e previa approvazione dell'autorità che ha concesso l'Autorizzazione.

8. Le società miste possono stabilire uffici, rappresentanze, succursali e filiali sia nel territorio nazionale che all'estero, nonché avere partecipazioni in enti all'estero.

9. Lo scioglimento e la liquidazione dell'impresa mista sono disciplinati dalle disposizioni del suo statuto societario soggetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

SEZIONE TERZA

Contratto di associazione economica internazionale

ARTICOLO 15.1. Il contratto di associazione economica internazionale ha, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:

a) non implica la costituzione di una persona giuridica distinta dalle parti;

b) può essere destinato alla realizzazione di una qualsiasi attività contenuta nell'Autorizzazione;

c) le parti sono libere di stipulare tutti i patti e le clausole che convengono ai loro interessi, a condizione che non violino l'oggetto autorizzato, le condizioni dell'Autorizzazione o la legislazione vigente; e

d) ciascuna parte contraente rende contributi separati, costituendo un insieme di partecipazioni di cui esse sono sempre proprietarie e anche se non costituiscono il capitale sociale, devono poter costituire un fondo comune, a condizione che si determini la quota di proprietà di ciascuna parte.

2. Nei contratti di associazione economica internazionale il cui oggetto è la gestione alberghiera, di produzione o di servizi o la fornitura di servizi professionali, non si costituiscono partecipazioni e non si crea un fondo comune ed essi hanno le caratteristiche descritte nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. I contratti di associazione economica internazionale per l'amministrazione alberghiera, di produzione o di servizi hanno come obiettivo fornire servizi migliori al cliente o alle attività produttive con una qualità superiore, trarre vantaggio dall'uso di un marchio riconosciuto a livello internazionale e dalla pubblicità, nonché il marketing e la promozione internazionale dell'investitore straniero. Tali contratti hanno le seguenti caratteristiche:

a) l'investitore straniero agisce in nome e per conto dell'investitore nazionale per quanto riguarda la gestione del contratto stipulato;

b) Non si dividono utili; e

c) il pagamento all'investitore straniero è subordinato ai risultati della sua gestione.

4. I contratti di associazione economica internazionale per la fornitura di servizi professionali hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono firmati con agenzie straniere di consulenza di livello internazionale; e

b) riguardano la fornitura congiunta di servizi di revisione, servizi contabili, servizi di valutazione e di corporate finance, servizi di re-engineering organizzativo, marketing e gestione aziendale e intermediazione assicurativa.

5. Il contratto di associazione economica internazionale richiede, per la sua validità, una scrittura pubblica ed entra in vigore al momento dell'iscrizione nel Registro Imprese.

6. Una volta autorizzato un contratto di associazione economica internazionale, le parti non possono cambiare, salvo accordo tra esse e approvazione dell'Autorità che ha concesso l'autorizzazione.

7. La risoluzione del contratto di associazione economica internazionale è disciplinato dalle disposizioni in esso contenute secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

SEZIONE QUARTA

Impresa a capitale completamente straniero

ARTICOLO 16.1. In società a capitale completamente straniero, l'investitore straniero gestisce l'azienda, gode di tutti i diritti ed è responsabile di tutti gli obblighi previsti nell'Autorizzazione.

2. L'investitore straniero in società a capitale completamente straniero, previa l'iscrizione nel Registro Imprese, può stabilirsi all'interno del territorio nazionale:

- a) come persona fisica che agisce per se stessa;
- b) come entità giuridica, costituendo una filiale cubana della società estera di cui è proprietario, con atto pubblico, in forma di società anonima con azioni nominative; o
- c) come entità giuridica, stabilendo una succursale di una società estera.

3. Le imprese a capitale completamente straniero come filiali, possono istituire uffici, rappresentazioni, succursali e filiali sia nel territorio nazionale che all'estero, nonché avere partecipazioni in altre aziende all'estero.

4. Lo scioglimento e la liquidazione della società a capitale completamente straniero sotto forma di filiale cubana, sono disciplinati dalle disposizioni dello statuto societario secondo le disposizioni della normativa vigente.

5. La cessazione delle attività autorizzate alla persona fisica e alla succursale di una società straniera è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'Autorizzazione e a quanto è stabilito a questo scopo nella legislazione vigente.

CAPITOLO VI

INVESTIMENTI IN BENI IMMOBILI

ARTICOLO 17.1. In conformità con le procedure stabilite nella presente Legge, si possono realizzare investimenti in beni immobili e ottenerne la proprietà o altri diritti reali.

2. Gli investimenti immobiliari del paragrafo precedente possono riferirsi a:

- a) abitazioni e edifici ad uso residenziale o turistico;
- b) abitazioni o uffici di persone giuridiche straniere; o
- c) sviluppi immobiliari per finalità di sfruttamento turistico.

CAPITOLO VII

APPORTI E LORO VALORIZZAZIONE

ARTICOLO 18.1. Ai fini della presente legge sono considerati apporti:

- a) contributi in denaro, che nel caso dell'investitore straniero è moneta liberamente convertibile;
- b) macchinari, attrezzature o altri beni materiali;
- c) diritti di proprietà intellettuale e altri beni immateriali;
- d) diritti di proprietà su beni mobili e immobili e altri diritti reali su di essi, compresi usufrutto e diritto di superficie; e
- e) altri beni e diritti.

Gli apporti che non consistono in moneta liberamente convertibile si valorizzano in questa moneta.

2. Il trasferimento a favore di investitori nazionali della proprietà o di altri diritti reali su beni di proprietà dello Stato, affinché siano apportati da questi, si effettua in base ai principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e con la previa certificazione del Ministero delle Finanze e dei Prezzi e, dopo aver sentito il parere dell'organismo, agenzia o ente corrispondente e con l'approvazione del Consiglio dei Ministri o del suo Comitato Esecutivo, a seconda dei casi.

Per quanto riguarda gli apporti dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti su beni immateriali, essi saranno soggetti alle disposizioni di legge che disciplinano questa materia.

3. I contributi di denaro in moneta liberamente convertibile si valutano in base al loro valore sul mercato internazionale e, agli effetti del cambio in pesos cubani, si applicano i tassi di cambio della Banca Centrale di Cuba. La moneta liberamente convertibile, che costituisce l'apporto di capitale straniero, entra nel paese attraverso un istituto bancario autorizzato a condurre operazioni nel territorio nazionale ed

è depositato nel medesimo in conformità alle norme vigenti in questa materia.

4. Gli apporti da parte di soggetti stranieri diversi da contributi in denaro, che sono destinati al capitale sociale di imprese miste, di imprese a capitale completamente straniero o che costituiscono contributi nei contratti di associazione economica internazionale, sono stimati con metodi concordati liberamente dagli investitori a condizione che siano generalmente accettati gli standard di valutazione internazionali, accreditando il loro valore con una perizia emessa da soggetti che hanno l'autorizzazione del Ministero delle Finanze e dei Prezzi e sono trascritti nell'atto pubblico che si concede.

CAPITOLO VIII

NEGOZIAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'INVESTIMENTO STRANIERO

ARTICOLO 19.1. Per la creazione di un'associazione economica internazionale, l'investitore nazionale deve negoziare con l'investitore straniero ogni aspetto dell'investimento, compresa la sua fattibilità economica, i rispettivi apporti, la forma di gestione e amministrazione che ha tale associazione così come i documenti legali per la sua formalizzazione.

2. Se si tratta di una società a capitale completamente straniero, il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri indica all'investitore, l'ente cubano responsabile della succursale o subsuccursale o dell'attività economica in cui desidera realizzare il proprio investimento, con cui deve discutere la propria proposta e ottenere la corrispondente autorizzazione scritta.

ARTICOLO 20. Lo stato cubano autorizza investimenti stranieri che non influenzano la difesa e la sicurezza nazionale, il patrimonio nazionale e l'ambiente.

ARTICOLO 21.1. L'approvazione ad effettuare investimenti stranieri nel territorio nazionale è concessa soddisfacendo il settore, la forma e le caratteristiche degli investimenti stranieri, dai seguenti organi di stato:

- a) il Consiglio di Stato;
- b) Il Consiglio dei Ministri; e
- c) il Capo dell'Organismo dell'Amministrazione Centrale dello Stato autorizzato.

2. Il Consiglio di Stato approva gli investimenti stranieri, di qualunque forma, nei seguenti casi:

a) quando si cercano o si sfruttano risorse naturali non rinnovabili, ad eccezione di contratti di associazione economica internazionale a rischio approvati e autorizzati in conformità al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo; e

b) quando si realizzano per la gestione dei servizi pubblici, quali trasporti, comunicazioni, acquedotti, energia elettrica, per la realizzazione di un'opera pubblica o lo sfruttamento di un bene pubblico.

Una volta approvato l'investimento straniero da parte del Consiglio di Stato, nei casi di cui sopra, il Consiglio dei Ministri emette l'Autorizzazione.

3. Il Consiglio dei Ministri approva ed emette l'Autorizzazione ad investimenti stranieri, nel caso di:

- a) sviluppi immobiliari;
- b) imprese con capitale completamente straniero;
- c) trasferimento di beni statali o di altri diritti reali su beni statali;
- d) contratti di associazione economica internazionale a rischio per lo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili e loro produzione;
- e) coinvolgimento di una società straniera con partecipazione di capitale pubblico;
- f) uso di fonti energetiche rinnovabili;
- g) sistema delle imprese nei settori della sanità, dell'istruzione e delle forze armate; e
- h) altri investimenti stranieri che non richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato.

4. Il Consiglio dei Ministri può delegare ai capi degli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato, il potere di approvare e autorizzare gli investimenti stranieri nei casi di sua competenza e secondo le forme o i settori di destinazione.

ARTICOLO 22.1. Per la costituzione di un'impresa mista o di un'impresa a capitale completamente straniero, nonché per la stesura di un contratto di associazione economica internazionale, è necessario presentare domanda al Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, in conformità alle disposizioni del Regolamento della presente Legge.

2. Se lo scopo dell'investimento approvato è la gestione di un servizio pubblico, l'esecuzione di un'opera pubblica o lo sfruttamento di un bene pubblico, il Consiglio dei Ministri, previa l'approvazione del Consiglio di Stato, rilascia la corrispondente concessione amministrativa, nei termini e

alle condizioni stabilite in conformità con le disposizioni della normativa vigente.

3. La decisione che nega o consente gli investimenti stranieri da parte dell'autorità competente viene rilasciata entro sessanta giorni di calendario dalla data di deposito della domanda e deve essere notificata ai richiedenti.

Nel caso di forme di investimento straniero soggette all'approvazione dei capi degli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato, la decisione è emessa entro quarantacinque giorni di calendario a partire dalla data in cui è stata ammessa.

ARTICOLO 23. Le modifiche alle condizioni stabilite nell'Autorizzazione richiedono l'approvazione dell'autorità competente, come previsto dall'articolo 21 della presente Legge.

ARTICOLO 24. Le condizioni stabilite nell'Autorizzazione possono essere chiarite, attraverso il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, su richiesta degli investitori.

CAPITOLO IX REGIME BANCARIO

ARTICOLO 25.1. Le imprese miste, gli investitori nazionali e gli investitori stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero, devono aprire un conto in una qualsiasi banca del Sistema Bancario Nazionale, per mezzo del quale effettuano incassi e pagamenti che generano operazioni secondo il regime monetario vigente. Essi possono anche accedere ai servizi offerti dagli istituti finanziari del territorio nazionale.

2. Le imprese miste e gli investitori nazionali, parti in contratti di associazione economica internazionale, previa l'autorizzazione della Banca Centrale di Cuba e ai sensi della normativa vigente, possono aprire e operare con conti in moneta liberamente convertibile in banche estere. Inoltre possono concertare operazioni di credito con istituti finanziari stranieri in conformità con i regolamenti vigenti in materia.

CAPITOLO X REGIME DI IMPORT E EXPORT

ARTICOLO 26.1. Le imprese miste, gli investitori nazionali e gli investitori stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese a capitale completamente straniero hanno diritto, secondo le

disposizioni previste a tale scopo, di esportare e importare direttamente quanto necessario per i propri scopi.

2. Le imprese miste, le parti nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese a capitale completamente straniero acquisiranno preferibilmente beni e servizi nel mercato interno, offerti alle stesse condizioni di qualità, prezzo e tempi di consegna di quelli nel mercato internazionale.

CAPITOLO XI REGIME OCCUPAZIONALE

ARTICOLO 27. Nell'attività degli investimenti stranieri si esplica la legislazione sull'occupazione e sulla previdenza sociale vigente nella Repubblica di Cuba, con gli adeguamenti di cui alla presente Legge e suo Regolamento.

ARTICOLO 28.1. I lavoratori che forniscono servizi in attività di investimento straniero saranno generalmente cubani o stranieri stabilmente residenti nella Repubblica di Cuba.

2. Tuttavia, gli organi di gestione e di amministrazione delle imprese miste o delle imprese a capitale completamente straniero o le parti nei contratti di associazione economica internazionale possono decidere che certe cariche amministrative superiori o alcune posizioni lavorative di carattere tecnico siano occupate da non residenti permanenti nel paese e, in questi casi, possono determinare le condizioni occupazionali da applicare, così come i diritti e gli obblighi di questi lavoratori.

3. Le persone non residenti permanentemente nel paese che sono assunte sono soggette alle leggi sull'immigrazione e sugli stranieri in vigore nella nazione.

ARTICOLO 29.1. Le imprese miste, le parti nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero possono essere autorizzate dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri per creare un fondo di incentivazione economica per i lavoratori cubani e gli stranieri residenti permanentemente nella Repubblica di Cuba che forniscono i propri servizi in attività legate agli investimenti stranieri. I contributi per l'incentivazione economica sono resi sulla base dei profitti conseguiti.

2. Non rientrano nella creazione di un fondo per l'incentivazione previsto nel paragrafo precedente, i contratti di amministrazione alberghiera, di produzione o di servizi e i contratti per la fornitura di servizi professionali.

ARTICOLO 30.1. Il personale cubano o straniero residente permanentemente nella Repubblica di Cuba che presta servizio in imprese miste, ad eccezione dei membri del consiglio di direzione e amministrazione, viene assunto da un'agenzia di collocamento, ente datore di lavoro, proposta dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri e autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I membri dell'organo di direzione e amministrazione dell'impresa mista sono nominati dall'assemblea generale degli azionisti e si vincolano a livello lavorativo all'impresa mista nei casi corrispondenti.

Solo in casi eccezionali, all'ottenimento dell'Autorizzazione, può essere concesso che tutte le persone in servizio nell'impresa mista possano essere assunte direttamente da questa e sempre in conformità alle disposizioni legali vigenti in materia di contrattazione occupazionale.

2. I lavoratori cubani o stranieri stabilmente residenti nella Repubblica di Cuba che prestano i propri servizi alle parti in contratti di associazione economica internazionale, sono assunti dalla parte cubana, ai sensi delle disposizioni legali vigenti in materia di contratti di lavoro.

3. Nelle aziende a capitale completamente straniero, i servizi del personale cubano o straniero residente permanentemente nella Repubblica di Cuba, con l'eccezione dei membri dell'organo superiore di direzione e amministrazione, sono forniti attraverso un contratto che l'impresa sottoscrive con un'agenzia di collocamento indicata dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri e autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I membri degli organi di amministrazione e gestione dell'impresa a capitale completamente straniero sono nominati e direttamente assunti da questa nei casi corrispondenti.

4. I pagamenti ai lavoratori cubani e stranieri stabilmente residenti nella Repubblica di Cuba si effettuano in pesos cubani.

ARTICOLO 31.1. L'agenzia di collocamento a cui si riferisce il precedente articolo, assume individualmente i lavoratori cubani e gli stranieri residenti stabilmente nella Repubblica di Cuba, ed essi mantengono con essa un vincolo lavorativo in accordo con le disposizioni della normativa in vigore in materia.

2. Quando le imprese miste o le imprese a capitale completamente straniero ritengono che un dato lavoratore non soddisfi i loro requisiti professionali, possono chiedere all'agenzia di collocamento di sostituirlo con un altro. Qualsiasi controversia di lavoro si risolve con l'agenzia di collocamento secondo la procedura prevista dalla legislazione specifica.

ARTICOLO 32. Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti del presente Capitolo, l'Autorizzazione che approva l'investimento straniero, in via eccezionale, può stabilire una regolamentazione speciale sul lavoro.

ARTICOLO 33. Si riconoscono conformi a quanto previsto dalla normativa, i diritti dei lavoratori cubani coinvolti nell'ottenimento di risultati tecnologici o organizzativi consistenti in innovazioni che apportano vantaggi economici, sociali o ambientali.

CAPITOLO XII

REGIME SPECIALE DI TASSAZIONE

ARTICOLO 34. Per le imprese miste e gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di

associazione economica internazionale, l'adempimento degli obblighi fiscali e dei loro diritti in quanto contribuenti saranno disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia, con gli adeguamenti che sono stabiliti nei seguenti articoli.

ARTICOLO 35. Sono esenti dal pagamento delle imposte sui redditi personali, gli investitori stranieri soci in imprese miste o parti in contratti di associazione economica internazionale, per i redditi derivanti da dividendi o utili dell'attività.

ARTICOLO 36.1. L'imposta sui profitti è pagata dalle imprese miste, dagli investitori nazionali e stranieri parti in contratti di associazione economica internazionale applicando un'aliquota d'imposta del quindici per cento sull'utile imponibile netto.

2. Sono esentati dal pagamento della tassa sugli utili le imprese miste e le parti in contratti di associazione economica internazionale per un periodo di otto anni dalla loro costituzione. Il Consiglio dei Ministri potrà prorogare tale periodo di esenzione.

3. Sono esentati dal pagamento delle imposte sugli utili, per gli utili netti o per altri utili da reinvestire, nei casi in cui sia approvato, dall'Autorità competente, il reinvestimento di questi nel territorio nazionale.

4. Per quanto concerne lo sfruttamento delle risorse naturali, rinnovabili o meno, può essere aumentata l'aliquota fiscale sui profitti per decisione del Consiglio dei Ministri. In questo caso l'aliquota può arrivare fino al cinquanta per cento.

ARTICOLO 37.1. Le imprese miste e gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale pagano l'imposta sulle vendite con una detrazione del cinquanta per cento del tasso d'imposta da applicare alle vendite all'ingrosso.

2. Sono esentati dal pagamento di questa imposta le imprese miste e gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale durante il primo anno di operatività dell'investimento.

ARTICOLO 38.1. Le imprese miste e gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale pagano l'imposta sui servizi con una detrazione del cinquanta per cento del tasso d'imposta da applicare.

2. Sono esentati dal pagamento di questa imposta le imprese miste e gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale durante il primo anno di operatività dell'investimento.

ARTICOLO 39. Sono esentati dal pagamento dell'imposta per l'utilizzo della forza lavoro le imprese miste e gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale.

ARTICOLO 40. Le imprese miste e gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale pagano le imposte per l'uso o lo sfruttamento delle spiagge, per lo smaltimento approvato dei rifiuti in bacini idrografici, per l'utilizzo e lo sfruttamento di baie, per l'uso e lo sfruttamento delle risorse forestali e della fauna selvatica e per il diritto di utilizzare le acque, con una detrazione del cinquanta per cento durante il periodo di recupero dell'investimento.

ARTICOLO 41. Sono esentati dal pagamento della tassa doganale le imprese miste, gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale per le importazioni di attrezzature, macchinari e altri mezzi impiegati durante il processo di investimento in conformità alle norme stabilite dal Ministro delle Finanze e dei Prezzi.

ARTICOLO 42. Le imprese miste, gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero

sono soggetti passivi del contributo territoriale per lo sviluppo locale.

Sono esentati dal pagamento della tassa territoriale per lo sviluppo locale, durante il periodo di recupero dell'investimento, le imprese miste, così come gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale.

ARTICOLO 43.1. Si escludono dalle disposizioni dei precedenti articoli gli investitori nazionali e stranieri in contratti di associazione economica internazionale che hanno per oggetto l'amministrazione alberghiera, produttiva o di servizi e la prestazione di servizi professionali, che sono tassati in base alle disposizioni degli articoli di Legge sul Sistema Fiscale e le norme che la completano.

2. Gli investitori stranieri, parti in contratti di cui al comma precedente sono esentati dall'imposta sulle vendite e sui servizi.

ARTICOLO 44. Le imprese a capitale completamente straniero sono tenute, nel corso del loro esercizio, al pagamento delle tasse in base al diritto vigente, senza pregiudizio delle agevolazioni fiscali che sono stabilite dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi, a condizione che ciò sia utile per il paese.

ARTICOLO 45. Ai fini della presente legge, la Dogana Generale della Repubblica può concedere a persone fisiche e giuridiche di cui al presente Capitolo, agevolazioni speciali per quanto riguarda le formalità e il regime doganale, in linea con le disposizioni della legislazione vigente.

ARTICOLO 46. Il pagamento dei tributi e di altri diritti riscuotibili in dogana, si effettua in conformità con la normativa in materia, salvo nei casi stabiliti dal Consiglio dei Ministri nel momento dell'autorizzazione della modalità di investimento.

ARTICOLO 47. Il Ministero delle Finanze e dei Prezzi, sentito il parere del Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, considerando i benefici e l'importo degli investimenti, il recupero di capitale, le indicazioni fornite dal Consiglio dei Ministri per i settori prioritari dell'economia, nonché i benefici che possono ricadere sull'economia nazionale, può concedere esenzioni totali o parziali, temporaneamente o permanentemente, o concedere altri benefici fiscali in conformità con le disposizioni della normativa fiscale vigente per una qualsiasi delle forme di investimento straniero riconosciute nella Legge.

CAPITOLO XIII

RISERVE E ASSICURAZIONE

ARTICOLO 48.1. Le imprese miste, gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero, costituiscono sui loro utili e obbligatoriamente, una riserva destinata a coprire le contingenze che potrebbero insorgere nelle loro operazioni.

2. La procedura per la formazione, l'utilizzo e la liquidazione della riserva prevista al punto precedente, è regolata dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi.

ARTICOLO 49. Nonostante la riserva di cui al precedente articolo, le imprese miste, gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero possono istituire riserve su base volontaria soggette ai regolamenti del Ministero delle Finanze e dei Prezzi.

ARTICOLO 50.1. Le imprese miste, gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero, sono obbligate a stipulare un'assicurazione di beni di qualsiasi tipo e responsabilità. Le assicurazioni cubane hanno il diritto di prelazione in condizioni di concorrenza su scala internazionale.

2. Gli stabilimenti industriali, le strutture turistiche o di altro tipo o i terreni che vengono ceduti in locazione dalle imprese statali o da altre organizzazioni nazionali, sono assicurati dal locatario a favore del locatore, secondo le condizioni del paragrafo precedente.

CAPITOLO XIV

REGIME DI REGISTRAZIONE E INFORMAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 51. Le imprese miste, gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti internazionali di associazione economica e le imprese a capitale completamente straniero, prima dell'avvio delle loro attività, hanno trenta giorni di calendario dalla data di notifica dell'Autorizzazione, per ottenere il rilascio dei documenti pubblici notarili necessari e trenta giorni successivi a tale rilascio, per iscriversi nel Registro Imprese.

ARTICOLO 52. Le imprese miste, le parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese a capitale completamente straniero devono rispettare le

Norme Cubane di Informazione Finanziaria emesse dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi.

ARTICOLO 53.1. I soggetti di cui al precedente articolo, presentano al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri un rapporto annuale delle loro operazioni e tutte le altre informazioni richieste in conformità alle disposizioni del Regolamento della presente Legge.

2. La relazione annuale di cui al comma precedente, così come le informazioni richieste dalle normative metodologiche e di controllo del Piano di economia nazionale, sono presentate indipendentemente dagli obblighi di comunicazione con il Ministero delle Finanze e dei Prezzi, la relativa amministrazione fiscale, l'Ufficio Nazionale di Statistica e Informazione.

CAPITOLO XV

SCIENZA, TECNOLOGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE

ARTICOLO 54. Gli investimenti stranieri sono incoraggiati, autorizzati e ammessi nel contesto dello sviluppo sostenibile del paese, il che significa che, in tutte le fasi, ci si aspetta l'introduzione di tecnologia, la preservazione ambientale e l'utilizzo razionale delle risorse naturali.

ARTICOLO 55. Il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri presenta le proposte di investimento pervenute per l'esame da parte del Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente, che ne valuta la convenienza dal punto di vista ambientale e decide se richiedere una valutazione sull'impatto ambientale nonché l'idoneità della concessione delle licenze ambientali rilevanti e del sistema di controllo e di ispezione in conformità alla legislazione vigente.

ARTICOLO 56.1. Il Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente detta le misure necessarie per dare una soluzione adeguata alle situazioni che causano danni, pericoli o rischi per l'ambiente e per l'uso razionale delle risorse naturali.

2. La persona fisica o giuridica responsabile di danni o pregiudizi deve ripristinare la precedente situazione ambientale e provvedere al corrispondente rimedio o indennizzo a seconda dei casi.

ARTICOLO 57. Il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, presenta per la valutazione da parte del Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente, la proposta di investimento che ha ricevuto, valuta la fattibilità tecnologica e i mezzi per la protezione e la gestione della proprietà intellettuale necessaria per garantire la sovranità tecnologica del paese.

ARTICOLO 58. I diritti sui risultati conseguiti nel quadro di una qualsiasi delle forme di investimento straniero che potrebbero essere protetti dalla proprietà intellettuale sono disciplinati dall'accordo dei documenti costitutivi con la normativa vigente in materia.

CAPITOLO XVI

AZIONI DI CONTROLLO

ARTICOLO 59.1. Le forme di investimento straniero sono soggette alle azioni di controllo previste dalla normativa vigente e sono effettuate dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, così come da altri organi, organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato o da altri enti nazionali competenti.

2. Le azioni di controllo sono destinate a valutare, tra l'altro, il rispetto:

- a) delle disposizioni di legge vigenti; e
- b) delle condizioni approvate per la costituzione o l'attuazione di ciascuna impresa.

CAPITOLO XVII

REGIME DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 60.1. I conflitti derivanti dal rapporto tra i soci di un'impresa mista o tra gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale o tra i soci di una società a capitale completamente straniero in forma di società anonima per azioni nominative, sono risolti come indicato nei documenti costitutivi, tranne nei casi previsti dal presente Capitolo.

2. La stessa norma si applica quando si crea un conflitto tra uno o più soci e l'impresa mista o la società a capitale completamente straniero a cui appartengono.

3. I conflitti derivanti dall'inattività degli organi di direzione delle forme di investimento straniero previsti nella Legge così come lo scioglimento o la cessazione e la liquidazione di queste, saranno risolti in tutti i casi dalla Sezione Economica del Tribunale Provinciale Popolare interessato.

4. I conflitti derivanti dal rapporto tra i soci di un'impresa mista o di una società a capitale completamente straniero in forma di società anonima per azioni nominative o tra investitori nazionali e stranieri parti in contratti di associazione economica internazionale, che sono stati autorizzati a svolgere attività legate alle risorse naturali, ai servizi pubblici e alla realizzazione di opere pubbliche, sono risolti dalla Sezione Economica del Tribunale Provinciale Popolare interessato, salvo quanto diversamente previsto nell'Autorizzazione.

La norma precedente si applica quando insorge un conflitto tra uno o più soci stranieri e l'impresa mista o l'impresa a capitale completamente straniero a cui appartengono.

ARTICOLO 61. Le controversie in materia di esecuzione dei contratti economici che insorgono tra le varie forme di investimento straniero previste dalla Legge o tra esse e le persone giuridiche o fisiche cubane, possono essere risolte dalla Sezione Economica del Tribunale Provinciale Popolare interessato, senza pregiudizio di sottoporle alle procedure arbitrali conformemente alla legge cubana.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PRIMO: Le imprese miste, gli investitori nazionali e stranieri, parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero sono soggetti alle norme stabilite nella normativa vigente in materia di riduzione delle catastrofi.

SECONDO: Le disposizioni della presente Legge, il suo Regolamento e norme aggiuntive si applicano agli investimenti stranieri che si stabilizzano in zone speciali di sviluppo con gli adattamenti che dispongono le norme speciali emesse a condizione che non esse non siano contrasto con la Legge. Senza pregiudizio per quanto precede, i regimi speciali concessi nella presente Legge si applicano a questi investimenti, quando risultano più vantaggiosi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PRIMO: la presente Legge si applica alle associazioni economiche internazionali, alle società esistenti a capitale completamente straniero e a quelle che sono in attività alla data della sua entrata in vigore.

I vantaggi concessi ai sensi del Decreto Legge n. 50 "Associazione economica tra gli enti cubani e stranieri" del 15 febbraio 1982 e la Legge n. 77 "Legge sugli Investimenti stranieri", del 5 settembre, 1995, si mantengono per tutta la durata dell'associazione economica internazionale o dell'impresa a capitale completamente straniero.

SECONDO: La presente Legge si applica alle domande di approvazione di investimento straniero che sono in corso alla data della sua entrata in vigore.

TERZO: Le disposizioni complementari emesse dalle varie agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato per una migliore attuazione ed esecuzione delle disposizioni della legge n. 77, del 5 settembre 1995, per quanto di

competenza, continuano ad applicarsi se non sono in opposizione a questa Legge.

Le agenzie coinvolte, per un periodo non superiore ai tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, rivedranno le regole menzionate e, sentito il parere del Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, le armonizzeranno secondo i requisiti della presente Legge.

QUARTO: Le imprese miste, le parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese a capitale completamente straniero, possono essere eccezionalmente autorizzate dal Consiglio dei Ministri per effettuare determinati incassi e pagamenti in pesos cubani.

QUINTO: Per effettuare il pagamento in pesos cubani di cui al comma 4 dell'articolo 30, tali importi devono essere preventivamente ottenuti con pesos convertibili.

SESTO: Il pagamento delle imposte e di altre tasse doganali da parte di investitori si effettua in pesos convertibili, anche nei casi in cui l'importo è espresso in pesos cubani.

SETTIMO: La norma delle Disposizioni Quarta, Quinta e Sesta che precedono, resteranno in vigore fino a quando non vi sarà l'unificazione monetaria nel paese, a partire dalla quale i soggetti obbligati in questa Legge saranno disciplinati dalle norme stabilite a tale scopo.

DISPOSIZIONI FINALI

PRIMO: Il Consiglio dei Ministri emanerà il Regolamento della presente Legge entro novanta giorni dalla sua approvazione.

SECONDO: si abroga la Legge n. 77 "Legge sugli Investimenti Stranieri", del 5 settembre 1995, il Decreto Legge n. 165 "Zone franche e parchi industriali" del 3 giugno 1996; e gli accordi N. 5279, del 18 ottobre 2004; N. 5290, dell'11 novembre 2004; N. 6365, del 9 giugno 2008, adottati dal Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri e le altre disposizioni di legge contrarie alla presente Legge.

TERZO: La presente Legge entra in vigore 90 giorni dopo la sua approvazione.

QUARTO: Si pubblica insieme al Regolamento e ad altre disposizioni complementari nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a scopo informativo.

Redatta nella sala delle sessioni dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare, Palazzo delle Convenzioni nella città de L'Avana, il giorno 29 marzo 2014.

Juan Esteban Lazo Hernández

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreto n. 325

CONSIDERANDO CHE la Legge n. 118 "Sugli investimenti stranieri", datata 29 marzo 2014, prevede nella sua Prima Disposizione Finale, che il Consiglio dei ministri emani il suo Regolamento.

QUINDI: Il Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei poteri conferiti dai commi j) e k) dell'articolo 98 della Costituzione della Repubblica di Cuba, decreta il:

REGOLAMENTO DELLA LEGGE SUGLI INVESTIMENTI STRANIERI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Il presente regolamento stabilisce:

- a) la procedura per la presentazione delle Opportunità di Investimento Straniero e di approvazione e promozione del Portafoglio di Opportunità di Investimento Straniero;
- b) la procedura per la negoziazione e la presentazione delle domande di approvazione delle Proposte di attività commerciali con investimenti stranieri;
- c) le norme per il monitoraggio e il controllo delle attività in esercizio; e
- d) la composizione e le funzioni della Commissione per la Valutazione dei business con investimento straniero.

ARTICOLO 2. Ai fini di quanto stabilito nel presente Regolamento, i termini seguenti significano:

- a) Opportunità di investimento straniero: proposte di investimento che si prevede di realizzare attraverso le procedure previste dalla Legge e approvate per la loro promozione tramite il Portafoglio di Opportunità di Investimento Straniero.
- b) Portafoglio di Opportunità di Investimento Straniero: documento contenente le politiche di settore e le proposte di opportunità di investimenti stranieri definite dagli organismi, Agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato o da sponsor nazionali, avallate dal Ministero del Commercio

Estero e degli Investimenti Stranieri e approvate dal Consiglio dei Ministri per la loro promozione.

c) Proposta di attività commerciale con investimento straniero: proposta presentata al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri dall'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o da sponsor nazionali, per la valutazione e successiva approvazione dell'autorità competente se soddisfa le forme di investimento straniero stabilite nella Legge.

d) Attività commerciali in esercizio: attività che si sono costituite o istituite e registrate nel Registro Imprese e svolgono le attività che sono state loro autorizzate.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO STRANIERO E APPROVAZIONE E PROMOZIONE DEL PORTAFOGLIO DI OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO STRANIERO

SEZIONE PRIMA

Presentazione delle opportunità di investimento straniero

ARTICOLO 3. I capi degli organismi, Agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti sponsor nazionali di investimenti stranieri presentano ogni anno, entro il primo trimestre successivo alla chiusura di ciascun anno, le proprie proposte di Opportunità di Investimento Straniero al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri affinché siano incluse nel Portafoglio di Opportunità di investimento straniero.

ARTICOLO 4. La presentazione delle Opportunità di investimento straniero corrisponde alla politica d'investimento estera generale e settoriale approvata dal Consiglio dei Ministri ed è accompagnata dalle seguenti informazioni:

a) avallo del capo dell'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti

nazionali sponsor;

b) informazione settoriale;

c) studio di pre-fattibilità tecnico-economica, come previsto nei presupposti metodologici; e

d) proposta di Opportunità di investimento straniero.

Inoltre, il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri può richiedere tutte le informazioni necessarie, compresa quelle relative ai collegamenti produttivi che si propongono.

ARTICOLO 5. La scheda della proposta di Opportunità di investimento straniero fornisce informazioni relative a:

a) titolo;

b) obiettivi, ambito e motivazioni;

c) identificazione dell'investitore nazionale e sua partecipazione nel business;

d) forma di investimento straniero;

e) periodo di validità;

f) importo stimato dell'investimento e indicatori chiave di redditività;

g) micro-localizzazione;

h) stato attuale dell'industria o del servizio da eseguire che dimostra la necessità di vincolo con capitale

straniero;

i) mercato; e

j) altre considerazioni.

ARTICOLO 6. Le Opportunità di Investimento Straniero sono approvate dal Consiglio dei Ministri, secondo la procedura e i termini di cui al Capitolo V del presente Regolamento.

SEZIONE SECONDA

Sviluppo, approvazione e promozione del Portafoglio di Opportunità di Investimento Straniero

ARTICOLO 7. Il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri è responsabile della elaborazione e aggiornamento del Portafoglio di Opportunità di Investimento Straniero, che è approvato dal Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 8.1. Il Portafoglio di Opportunità di Investimento Straniero contiene:

a) politiche di investimento straniero generali e settoriali, individuando i settori e le attività

prioritarie;

b) descrizione generale di ogni settore o attività;

c) schede delle Opportunità di Investimento Straniero in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento; e

d) informazioni generali relative alle Zone Speciali di Sviluppo create nel paese.

2. L'Aggiornamento del Portafoglio di Opportunità di Investimento Straniero è effettuato annualmente.

Senza limitare quanto sopra, si potranno effettuare aggiornamenti successivi nel corso dell'anno in conformità alla procedura disposta precedentemente.

SEZIONE TERZA

Promozione

ARTICOLO 9.1. La promozione degli investimenti stranieri è effettuata da organizzazioni specializzate autorizzate, dalla Camera di Commercio della Repubblica di Cuba, da missioni statali della Repubblica di Cuba all'estero, dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri e dagli organismi, agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato e istituzioni nazionali sponsor di investimenti stranieri, sulla base del Portafoglio di Opportunità di Investimento straniero approvato.

2. Se una volta pubblicato, il Portfolio di Opportunità di Investimento Straniero suscitasse l'interesse di attività commerciali diverse da quelle incluse nello stesso, la fattibilità della sua promozione sarà valutata dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, a condizione che tali attività corrispondano a politiche settoriali approvate e che siano accettate come Opportunità di Investimenti Stranieri in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento.

CAPITOLO III

NEGOZIAZIONE E STRUMENTAZIONE DELLE FORME DI INVESTIMENTO STRANIERO

SEZIONE PRIMA

Negoziare di investimenti stranieri

ARTICOLO 10.1. Per la costituzione di un'associazione economica internazionale, le parti negoziano ogni aspetto dell'investimento proposto, compresa la sua fattibilità tecnica ed economica, la partecipazione nel capitale sociale o i contributi, a seconda del caso, la forma di gestione e amministrazione e i documenti legali per la sua formalizzazione.

2. Se si tratta di una società a capitale completamente straniero, il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri indica alla parte straniera l'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o ente nazionale responsabile per il settore, sub-settore o attività economica nella quale la società intende realizzare l'investimento, a cui rivolgersi per soddisfare le proprie esigenze e condurre le relative trattative.

SEZIONE SECONDA

Presentazione delle domande di valutazione delle proposte commerciali con investimento straniero

ARTICOLO 11.1. La presentazione delle proposte commerciali con Investimento Straniero al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri per l'approvazione da parte dell'autorità competente si effettua in conformità con la procedura e i termini di cui al Capitolo V del presente Regolamento tramite i seguenti documenti:

a) Domanda di approvazione della proposta d'investimento con l'avallo del capo dell'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti sponsor nazionali dell'investimento in questione, o, nel caso di una società a capitale completamente straniero, la domanda redatta dalla massima autorità del settore, sub-settore o attività economica nella quale si vuole realizzare l'investimento;

b) certificazione rilasciata dall'autorità competente sulla compatibilità con gli interessi della Difesa, come stabilito dalla normativa vigente;

c) valorizzazione del Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente degli aspetti relativi all'ambiente, tecnologia, proprietà industriale, standardizzazione, metrologia e qualità;

d) proposta di manager cubani che assumeranno cariche nei vari organi di direzione;

e) proposta del progetto di nomenclatura dei prodotti di importazione e esportazione;

f) proposta dell'agenzia di collocamento che offrirà la forza lavoro;

g) dichiarazione scritta dell'autorità competente dell'organismo, agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o di enti sponsor nazionali, che approva lo studio di fattibilità tecnica ed economica, nonché il livello di certezza delle sue proiezioni; e

h) ogni altro documento che si è stabilito per regolamentare i processi di investimento.

2. Nel caso di investimenti che richiedono servizi di costruzione e montaggio si presentano le eventuali aziende che li eseguiranno.

ARTICOLO 12.1. Per la presentazione di proposte di imprese miste, oltre ai documenti indicati nell'articolo precedente, si presentano:

a) proposta di un accordo di associazione;

b) proposte di statuto societario;

c) studio di fattibilità tecnico-economica, compresi i presupposti economici e lo studio del mercato, in corrispondenza con le basi metodologiche stabilite nella normativa vigente;

d) certificazione di accertamento degli attivi che saranno apportati all'attività, come previsto dalla legge;

e) condizioni generali di finanziamento;

f) certificazione del Catasto attestante la titolarità di diritti reali che sono trasferiti; e

g) certificato del catasto del Servizio Idrografico e Geodetico, a seconda dei casi.

2. Per la presentazione di proposte di contratti di Associazione Economica Internazionale, oltre ai documenti elencati al precedente articolo si presentano anche:

a) proposta di accordo di Associazione Economica Internazionale;

b) studio di fattibilità tecnico-economica, compresa la base economica e lo studio di mercato, in corrispondenza con le basi metodologiche stabilite nella normativa vigente;

c) certificazione dell'accertamento degli attivi che costituiscono contributi per il business, come previsto dalla Legge;

d) condizioni generali di finanziamento;

e) certificazione del Catasto attestante la titolarità dei diritti reali che si vogliono trasferire; e

f) certificato del Catasto del Servizio Idrografico e Geodetico, a seconda dei casi.

3. Per la presentazione delle proposte di imprese a capitale completamente straniero, oltre ai documenti elencati nel precedente articolo, si presentano:

a) proposta di statuti societari nei casi appropriati;

b) studio di fattibilità tecnico-economica, compresi i presupposti economici e lo studio del mercato, in corrispondenza con le basi metodologiche stabilite nella normativa vigente;

c) precedenti che supportano il know-how e la competenza nell'attività che la parte straniera intende svolgere; e

d) termini e condizioni essenziali dei contratti per condurre l'attività commerciale, ove richiesto.

4. In tutti i casi, l'investitore nazionale deve presentare i seguenti documenti:

a) copia del documento costitutivo;

b) accordo certificato dell'organo amministrativo dell'investitore nazionale, in cui si esprime la conformità con l'investimento straniero richiesto;

c) certificazione rilasciata dal registro corrispondente che accredita l'iscrizione relativa alla costituzione;

d) garanzie di accreditamento della solvibilità economica;

e) stati patrimoniali dell'ultimo esercizio contabile, certificati da un ente indipendente autorizzato ad operare nel territorio nazionale; e

f) accreditamento della personalità e rappresentazione che appare quale rappresentante dell'investitore nazionale.

5. Indipendentemente dalle disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2, lettere c) e b), rispettivamente, in relazione alle caratteristiche della proposta di attività commerciale con investimento straniero, potrà eccezionalmente essere valutata la presentazione di studi di pre-fattibilità tecnico-economica.

6. In tutti i casi in cui è richiesta la presentazione di studi di pre-fattibilità o di fattibilità tecnico-economica, questi devono essere sviluppati secondo i presupposti metodologici previsti nella legislazione vigente e devono proiettare l'effetto dell'attività commerciale sulla bilancia dei pagamenti del paese per la durata dell'attività stessa.

7. I seguenti documenti devono essere presentati dall'investitore straniero:

a) Copia del documento costitutivo debitamente legalizzato ad avere effetto a Cuba e autenticato davanti ad un notaio cubano;

b) certificazione del Registro Imprese o analogo del paese di origine che attesti la validità, con data di rilascio non superiore ai sei (6) mesi e con sua traduzione in spagnolo, se del caso, legalizzata dal consolato o dall'ambasciata cubana corrispondente e protocollata davanti a un notaio cubano;

c) stati patrimoniali dell'ultimo esercizio contabile certificati da un ente indipendente;

d) garanzie bancarie rilasciate non più di sei (6) mesi prima della data di emissione;

e) lettera di sponsorizzazione dalla casa madre, se l'investitore è una filiale o una succursale o è rappresentato da una società off-shore;

f) accordo certificato dell'organo di amministrazione in cui si esprime la conformità con l'investimento proposto;

g) procure debitamente legalizzate per avere effetto a Cuba e protocollate davanti a un notaio cubano, nel caso l'investitore straniero sia una persona giuridica; e

h) prova della loro esperienza nell'attività oggetto dell'investimento straniero e della loro capacità di gestire mercati di esportazione di beni e servizi a seconda del caso.

Nel caso di persona fisica viene presentata la copia dei documenti di identità e le garanzie bancarie con data non superiore ai sei (6) mesi dalla data di emissione.

SEZIONE TERZA

Valutazione degli attivi

ARTICOLO 13.1. La valutazione degli attivi e il rilascio di perizie dei beni dello Stato fornite da investitori nazionali sono gestiti da enti autorizzati dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi, fatti salvi i requisiti e le procedure stabiliti.

2. Il valore degli attivi che non siano moneta liberamente convertibile, che devono essere forniti dagli investitori stranieri sarà accreditato da perizie rilasciate da organismi autorizzati dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi, fatte salve le richieste e le procedure stabilite.

3. Eccezionalmente, su richiesta della parte interessata, il Ministero delle Finanze e dei Prezzi può autorizzare un soggetto straniero ad eseguire la valutazione degli attivi quando gli investitori coinvolti in un'attività commerciale con capitale straniero lo convengano, nel qual caso il Ministero delle Finanze e dei Prezzi certifica il valore dei beni del patrimonio statale e degli attivi dell'investitore straniero valutati dall'ente straniero.

4. La richiesta è effettuata prima della conclusione del contratto di servizio con lettera firmata dal capo dell'organismo, Agenzia Centrale di Amministrazione dello Stato o enti sponsor nazionali, e indirizzata al Ministero delle Finanze e dei Prezzi.

SEZIONE QUATTRO

Strumentazione delle forme di investimento straniero

ARTICOLO 14.1. L'accordo di associazione per la creazione dell'impresa mista contiene, oltre a quanto previsto dalla Legge, gli accordi fondamentali tra i soci per la produzione e lo sviluppo delle operazioni dell'impresa mista e il raggiungimento dei suoi obiettivi; compresi quelli che assicurano la partecipazione della parte cubana nell'amministrazione o co-amministrazione dell'impresa e quelli relativi al mercato che si consoliderà con la produzione o i servizi dell'impresa, i presupposti che convalidano le scritture contabili, secondo le norme cubane di Informazione Finanziaria, il calcolo e la ripartizione degli utili e la modalità di risoluzione di situazioni causate da cambiamenti nel controllo azionario dei soci.

2. Gli statuti societari dell'impresa mista contengono le disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della società, tra cui:

a) I referenti del consiglio generale degli azionisti, loro poteri e organizzazione, e il quorum richiesto e i requisiti necessari per l'esercizio del diritto di voto in tale organo;

b) la struttura e i poteri dell'organo di gestione e amministrazione, nonché la procedura per l'adozione delle sue decisioni;

c) i motivi di scioglimento e la procedura di liquidazione della società;

d) la modalità di risoluzione di situazioni causate da un blocco societario; e

e) altre disposizioni conformi alla legislazione vigente in questa materia o all'accordo tra le parti.

3. Al momento della costituzione dell'impresa mista i soci tengono la prima riunione dell'assemblea generale degli azionisti e designano i membri dell'organo di gestione ed amministrazione secondo i propri statuti.

ARTICOLO 15.1 Nel testo del contratto di Associazione Economica Internazionale, a seconda dei casi, deve risultare la misura in cui ciascuna parte paga le tasse e i periodi dell'anno in cui si distribuiscono gli utili tra di esse, previo l'adempimento degli obblighi fiscali e il contributo ad eventuali perdite.

2. Nel contratto di Associazione Economica Internazionale, la parte che compie un atto di gestione che avvantaggia tutti è responsabile verso terzi per il totale, ma nel rapporto interno, ognuno è responsabile nella misura o nella percentuale prevista nel contratto.

ARTICOLO 16. Il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri certifica presso le autorità competenti, previo l'ottenimento dell'atto pubblico notarile, i documenti legali che sono alla base di questo atto.

CAPITOLO IV

PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI CON INVESTIMENTO STRANIERO

SEZIONE PRIMA

Presentazione delle informazioni finanziarie

ARTICOLO 17.1. Le attività commerciali attive presentano al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti

Stranieri, entro i primi novanta (90) giorni di calendario di ogni anno fiscale, il rapporto annuale e gli stati patrimoniali certificati da un ente indipendente, come stabilito da tale Organismo.

2. Le attività commerciali attive comunicano inoltre al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, in forma cartacea e digitale, la copia dello Stato Patrimoniale e lo Stato di cassa o Bilancio generale, entro otto (8) giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun trimestre. Questo deve essere accompagnato dalle informazioni contenute nei modelli che sono stabiliti annualmente da tale Organismo per la pianificazione e il controllo.

SEZIONE SECONDA

Fondo di incentivazione economica

ARTICOLO 18.1. L'importo del fondo d'incentivazione economica è concordato dagli azionisti dell'impresa mista e delle imprese a capitale completamente straniero, dagli investitori stranieri e dagli investitori nazionali parti in contratti di Associazione economica internazionale.

2. Il fondo di incentivazione che si richiede al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri è costituito dagli utili dopo le imposte ottenuti nell'anno fiscale precedente e la sua domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) le associazioni economiche internazionali e le imprese a capitale completamente straniero che richiedono per la prima volta l'approvazione del sistema di incentivazione per i propri lavoratori, devono farlo prima della chiusura del quarto mese dell'anno solare;

b) le associazioni economiche internazionali e le imprese a capitale totalmente straniero che richiedono l'approvazione del sistema di incentivazione su base continuativa, devono farlo sessanta (60) giorni di calendario prima della data di scadenza del sistema in applicazione.

ARTICOLO 19. Affinché si autorizzi la creazione del fondo di incentivazione si presentano i seguenti documenti:

a) Richiesta formulata dall'associazione economica internazionale o dall'impresa a capitale

completamente straniero per l'approvazione del fondo di incentivazione;

b) certificazione della delibera dell'assemblea generale degli azionisti o delle parti, a seconda dei casi, in cui viene concordata la creazione del fondo di incentivazione, specificando l'eventuale importo assegnato all'incentivazione individuale e collettiva,

c) avallo del capo dell'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o ente nazionale sponsor dell'attività commerciale; e

d) stati patrimoniali dell'esercizio economico dell'anno fiscale a cui corrisponde il fondo da distribuire, certificati da un ente indipendente.

SEZIONE TERZA

Modifiche dei documenti costitutivi

ARTICOLO 20. Le modifiche dei documenti costitutivi delle attività commerciali in esercizio sono approvate dall'autorità competente che le ha autorizzate e si presentano presso il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri in conformità con le procedure e i termini di cui al Capitolo V del presente Regolamento, nelle ipotesi seguenti:

a) trasferimento di azioni o quote, a seconda dei casi;

b) estensione del periodo di validità;

c) aumento o riduzione del capitale sociale o dei contributi realizzati, a seconda dei casi;

d) modifica dell'oggetto sociale o contrattuale autorizzato; e

e) ogni altra modifica delle condizioni stabilite nell'Autorizzazione.

ARTICOLO 21.1. Le associazioni economiche internazionali, e le imprese a capitale completamente straniero costituite come filiali secondo l'articolo 16.2 comma b) della Legge, che desiderano il trasferimento delle proprie azioni o partecipazioni, unitamente alla domanda presentano:

a) La certificazione dell'accordo dell'assemblea generale degli azionisti o delle parti, autenticata da un notaio, che approva il trasferimento di azioni o quote, a seconda dei casi;

b) la certificazione del valore della transazione mediante la quale le azioni o le partecipazioni sono trasferite, a seconda dei casi;

c) avallo del capo dell'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o entità nazionali sponsor; e

d) il consenso del futuro acquirente delle azioni o partecipazioni nel caso di terzi.

2. In questo caso, se l'acquirente delle azioni o partecipazioni non era un socio o una parte nell'associazione economica internazionale o nella società a capitale completamente straniero, oltre ai documenti di cui al precedente articolo si devono presentare:

a) Se si tratta di un ente cubano, la documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 12 del presente regolamento; o

b) se si tratta di un soggetto estero o di una persona fisica, la documentazione di cui al punto 7 dell'articolo 12 del presente Regolamento.

3. Nel caso di imprese a capitale interamente straniero autorizzate ad agire nel territorio nazionale come una succursale ai sensi dell'articolo 16.2 lettera c) della Legge, per effettuare un trasferimento delle azioni o delle partecipazioni della società straniera, si deve informare il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri dell'identità dell'acquirente.

ARTICOLO 22. Le attività commerciali in esercizio che richiedono una proroga del periodo di validità allegano alla domanda:

a) la certificazione dell'accordo dell'assemblea generale degli azionisti o delle parti, se del caso, in merito alla proroga del periodo di validità, formalizzata davanti a un notaio;

b) lo studio di fattibilità tecnico-economica, compresi i presupposti economici che sostengono la domanda, in linea con le basi metodologiche stabilite nella normativa vigente; e

c) l'approvazione del capo dell'organismo, Agenzia di Amministrazione Centrale dello Stato o enti nazionali sponsor.

ARTICOLO 23.1. Le Associazioni economiche internazionali o società a capitale interamente straniero costituite come una filiale di cui alla sezione 16.2 comma b) della Legge, che intendono aumentare o diminuire il proprio capitale sociale o i contributi versati, a seconda del caso, accompagnano alla domanda:

a) La certificazione, formalizzata davanti ad un notaio, dell'assenso dell'organo direttivo o delle parti, relativamente all'aumento o alla riduzione del capitale sociale o dei contributi, ed eventualmente l'importo e il modo in cui si intende aumentarlo o diminuirlo, e la modifica della percentuale di partecipazione dei soci o delle parti in associazione;

b) lo studio di fattibilità tecnico-economica, compresi i presupposti economici che sostengono la domanda presentata, in linea con le basi metodologiche stabilite nella normativa vigente; e

c) l'approvazione del capo dell'organismo, Agenzia di Amministrazione Centrale dello Stato o enti nazionali sponsor.

2. L'aumento o la riduzione del capitale sociale, o dei contributi realizzati, che non prevedono la variazione della percentuale di partecipazione in attività commerciali in

esercizio è approvato dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri.

ARTICOLO 24. Le attività commerciali in esercizio che intendono modificare l'oggetto sociale o contrattuale autorizzato accompagnano alla domanda:

a) la certificazione, formalizzata davanti a un notaio, dell'accordo dell'organo di amministrazione o delle parti, relativamente all'aumento o alla riduzione del capitale sociale o degli apporti, e eventualmente l'importo e il modo in cui si intende aumentarlo o diminuirlo, e, in questo caso, la modifica della percentuale di partecipazione dei soci o parti nell'associazione;

b) lo studio di fattibilità tecnica-economica, compresi i presupposti economici che sostengono la domanda presentata, in linea con i presupposti metodologici stabiliti nella normativa vigente; e

c) l'approvazione del capo dell'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o di enti nazionali sponsor.

ARTICOLO 25. Le attività commerciali in esercizio che richiedono la modifica di una delle condizioni stabilite nell'Autorizzazione non previste negli articoli 21, 22, 23 e 24 del presente Regolamento, presentano, unitamente alla domanda di approvazione, i seguenti documenti:

a) la certificazione, formalizzata davanti a un notaio, dell'accordo dell'organo di amministrazione o delle parti, a seconda del caso, riguardo all'aumento o alla riduzione del capitale sociale o degli apporti, e se è il caso, l'ammontare e la modalità con cui si intende aumentare o diminuire, e, in questo caso, la modifica della percentuale di partecipazione dei soci o delle parti nell'associazione;

b) lo studio di fattibilità economica, comprendente i presupposti tecnico-economici che supportano la domanda presentata in linea con i presupposti metodologici stabiliti nella normativa vigente; e

c) l'approvazione del capo dell'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti sponsor nazionali.

ARTICOLO 26. In tutti i casi, le attività commerciali in esercizio preparano e presentano al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri per l'approvazione, la valutazione tecnico-economica finale dell'investimento e lo studio di post-investimento in conformità con la normativa vigente.

ARTICOLO 27. La presentazione della valutazione tecnico-economica finale e dello studio del postinvestimento di cui al precedente articolo, è corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione dell'organo di amministrazione e sua approvazione;

b) relazione tecnico-economica sull'adempimento delle basi dell'attività commerciale e studio del postinvestimento o la valutazione tecnico-economica finale; e

c) avallo del capo dell'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti sponsor nazionali.

ARTICOLO 28.1. Le attività commerciali in esercizio aggiornano lo studio di fattibilità tecnico-economica se cambiano le condizioni secondo cui l'impresa è stata autorizzata, se si introducono nuovi investimenti per l'ammodernamento e la ristrutturazione che non erano stati previsti nello studio di fattibilità tecnico-economica iniziale o per qualsiasi motivo estraneo alle modifiche degli aspetti contenuti nell'Autorizzazione. Questo aggiornamento è approvato dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri salvo nei casi di attività commerciali in esercizio che sono state approvate da altri capi degli organismi, Agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato e enti sponsor nazionali.

2. La domanda di autorizzazione dello studio di fattibilità tecnico-economica aggiornato si prepara secondo le disposizioni del Capitolo V del presente Regolamento e la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione dell'accordo dell'assemblea generale degli azionisti o delle parti, a seconda dei casi;

b) studio di fattibilità tecnico-economica, compresa i presupposti economici, in linea con i presupposti metodologici stabiliti nella normativa vigente; e

c) avallo del capo dell'organismo, Agenzia Centrale di Amministrazione dello Stato o enti sponsor nazionali.

SEZIONE QUATTRO

Inventari oziosi o movimento lento delle forme di investimento straniero

ARTICOLO 29. Le attività commerciali in esercizio che hanno inventari oziosi o lenti possono venderli ad altri soggetti, in linea con la normativa vigente, previa l'approvazione dell'organo di amministrazione.

SEZIONE CINQUE

Apertura di uffici, rappresentanze, succursali e filiali

ARTICOLO 30. Le attività commerciali in esercizio che, ai sensi delle disposizioni di legge, hanno stabilito uffici, rappresentanze, succursali e filiali comunicano la loro

apertura al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri.

ARTICOLO 31. Una volta avviate le attività degli uffici, rappresentanze, filiali e società controllate, le loro controllanti presentano al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, entro i primi otto (8) giorni di ogni semestre, una relazione che riporta il risultato delle operazioni stesse nel periodo precedente e il loro budget.

CAPITOLO V

PROCEDURE E TERMINI

ARTICOLO 32.1. I termini stabiliti dal presente Capitolo si applicano alle seguenti domande di valutazione e approvazione:

a) Opportunità di investimento straniero;

b) Proposte di attività commerciali con investimenti stranieri;

c) Trasferimento di azioni o contributi, a seconda dei casi;

d) Richiesta di proroga delle operazioni commerciali;

e) Aumento o diminuzione del capitale sociale o dei contributi realizzati

f) Modifica dell'oggetto sociale o contrattuale autorizzato;

g) Qualsiasi altra modifica delle condizioni stabilite nell'Autorizzazione;

h) Aggiornamento dello studio di fattibilità;

i) Studio del post-investimento delle attività in esercizio;

j) Valutazione tecnico-economica finale dell'investimento; e

k) Creazione del fondo di incentivazione.

2. La richiesta di proroga della validità delle attività commerciali in esercizio viene presentata al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri almeno sei (6) mesi prima della scadenza del termine autorizzato.

ARTICOLO 33. Il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri accetterà solo le domande presentate con le informazioni di cui al presente Regolamento; in mancanza di ciò le domande non saranno accettate e verranno restituite entro cinque (5) giorni di calendario dalla loro presentazione.

La richiesta restituita può essere inviata nuovamente a questo Ministero dopo aver corretto le cause che ne hanno determinato la restituzione.

ARTICOLO 34.1. Le domande ammesse dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri si inviano alla Commissione di Valutazione delle Attività con

Investimento Straniero che si riunisce per la sua analisi nella seduta più prossima. La Commissione valuta le domande entro quindici (15) giorni di calendario dalla data in cui sono state inviate.

2. Gli adeguamenti segnalati dalla Commissione di Valutazione delle Attività con Investimento Straniero si comunicano ai richiedenti per la loro integrazione entro un periodo non superiore a sette (7) giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla data in cui sono comunicati. I richiedenti devono presentare la proposta modificata al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri.

ARTICOLO 35.1. Eseguite le formalità di cui al precedente articolo, le domande di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e g) del Comma 1 dell'articolo 32 del presente Regolamento, il Ministero per il Commercio Estero e gli Investimenti Stranieri presenta all'autorità competente il documento con la valutazione, affinché si prenda la relativa decisione, salvo nei casi di domande sottoposte all'approvazione dei capi degli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato.

Le domande soggette all'approvazione del Consiglio di Stato sono presentate dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri attraverso il Consiglio dei Ministri.

2. La decisione di rifiutare o approvare le domande soggette all'approvazione del Consiglio di Stato o del Consiglio dei Ministri, come stabilito dalla Legge, è emessa entro sessanta (60) giorni di calendario dalla data in cui sono state ammesse dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri.

3. La decisione di rifiutare o approvare le domande soggette all'approvazione dei capi degli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato, ai sensi delle disposizioni della Legge, viene emessa entro quarantacinque (45) giorni di calendario a contarsi dalla data della loro ammissione.

4. La decisione di approvazione o rifiuto delle domande relative ai commi h), i) e j) del Comma 1 dell'articolo 32 del presente Capitolo, e dell'aumento o riduzione del capitale o dei contributi che non comportano una variazione della percentuale di partecipazione delle parti, come previsto nel presente Regolamento, è emessa dal Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri entro trenta (30) giorni di calendario dalla data di ammissione.

5. La decisione di approvare o di rifiutare la domanda corrispondente al comma k) del Paragrafo 1 dell'articolo 32 del presente Capitolo è emessa dal Ministero del

Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri entro sette (7) giorni di calendario dalla data di ammissione. In caso di approvazione la domanda è inviata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in modo che tale organismo ne disponga la distribuzione e l'esecuzione.

6. Se, alla scadenza dei sette (7) giorni di calendario come specificato nel Paragrafo 2 dell'articolo 34, non si presenta la domanda modificata, i termini stabiliti dal presente articolo sono interrotti.

7. Il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri comunica ai richiedenti la decisione riguardante l'approvazione o il rifiuto della domanda interessata ed emette, nei casi di concessione di documenti costitutivi o di loro modifica, una copia certificata di quest'ultimi, tranne nei casi di domande sottoposte all'approvazione dei capi degli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato.

ARTICOLO 36. Una volta approvate le attività commerciali con investimenti stranieri o la modifica dei loro documenti costitutivi, il capo dell'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti sponsor nazionali, presenta al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, entro e non oltre quindici (15) giorni di calendario dalla loro iscrizione nel Registro Imprese, la copia dei documenti legali registrati e la loro certificazione.

CAPITOLO VI

DISSOLUZIONE, CESSAZIONE E LIQUIDAZIONE

SEZIONE PRIMA

Cause

ARTICOLO 37. Lo scioglimento di un'impresa mista o di un'impresa a capitale completamente straniero costituita come filiale ai sensi dell'articolo 16.2 lettera b) della Legge, o la risoluzione dei contratti di associazione economica internazionale, si effettua, a seconda dei casi, per:

a) accordo dell'assemblea generale degli azionisti o delle parti;

b) scadenza del termine di validità senza aver ottenuto la proroga autorizzata nel Registro Imprese;

c) impossibilità manifesta di adempiere l'oggetto sociale o contrattuale, o per mancato esercizio delle attività che lo costituiscono per un periodo superiore a centottanta (180) giorni di calendario;

d) esistenza di un conflitto insormontabile tra gli azionisti o le parti che porta ad una situazione di inattività dell'organo di amministrazione, che interessa le operazioni dell'attività

commerciale, a condizione che tale discrepanza sia causata dal rifiuto di uno degli azionisti o delle parti di approvare una stessa proposta in tre riunioni successive di detto organo;

e) perdite che riducono il patrimonio della società ad un importo inferiore ai due terzi del capitale sociale;

f) insolvenza patrimoniale dichiarata della società;

g) esaurimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale o contrattuale prima della scadenza del termine di validità;

h) sentenza di un tribunale;

i) violazione degli obblighi di una qualsiasi delle parti che altera sostanzialmente il conseguimento dell'oggetto sociale o contrattuale;

j) il verificarsi di cambiamenti nel controllo azionario di uno degli azionisti o delle parti che non sono stati adeguatamente informati o che, essendolo stati, un altro azionista o parte decida di interrompere l'associazione; e

k) quanto altro concordato dagli azionisti o dalle parti.

SEZIONE SECONDA

Dissoluzione

ARTICOLO 38. Il verbale della decisione di sciogliere la società o di risolvere il contratto, a seconda dei casi, contiene senza carattere limitativo:

a) le risoluzioni adottate, precisando i motivi di scioglimento;

b) la nomina dei liquidatori e il modo in cui svolgeranno i loro compiti;

c) il calendario di attuazione della liquidazione;

d) il preventivo approvato per l'attuazione del processo di liquidazione; e

e) la nomina delle persone autorizzate o incaricate ad eseguire le procedure notarili, di registrazione e quant'altro.

ARTICOLO 39. L'accordo di terminazione della società o cessazione del contratto è formalizzato con un atto pubblico, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla sua firma ed è comunicato al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri entro quindici (15) giorni di calendario dalla sua iscrizione nel Registro Imprese.

ARTICOLO 40. Lo scioglimento della Società o la cessazione del contratto dà inizio al processo di liquidazione. I liquidatori presentano agli azionisti o alle parti, per l'approvazione, gli stati patrimoniali iniziali di liquidazione entro venti (20) giorni dalla data di registrazione dello scioglimento o cessazione, una volta approvati gli stati patrimoniali vengono controllati e certificati da un ente indipendente.

SEZIONE TERZA

Liquidazione

ARTICOLO 41. Il processo di liquidazione delle società ha per oggetto la determinazione dei beni societari e la distribuzione dei beni, dopo la riscossione dei crediti e l'estinzione degli obblighi corrispondenti, nell'ordine di priorità stabilito dalla normativa vigente. A tal fine, gli azionisti o le parti nominano i liquidatori in conformità alle disposizioni contenute nei documenti costitutivi e alla legislazione vigente.

Il processo di liquidazione dei contratti ha per scopo quello di determinare gli utili finali, la loro ripartizione, dopo la riscossione dei crediti e l'estinzione degli obblighi corrispondenti, nell'ordine di priorità stabilito dalla normativa vigente. A tal fine, le parti nominano i liquidatori in conformità con le disposizioni dei documenti costitutivi e legislazione in vigore.

ARTICOLO 42. Durante il processo di liquidazione cessano le attività lucrative, tranne quelle in essere alla data di adozione dell'accordo di liquidazione o cessazione, o quelle finalizzate alla conclusione di detto processo.

ARTICOLO 43. Una volta completato il processo di liquidazione si procede alla cancellazione dell'iscrizione nel Registro Imprese, e da quel momento la società o il contratto sono ritenuti estinti.

ARTICOLO 44.1. Le parti in contratti di amministrazione alberghiera, di produzione o di servizi e i contratti per la fornitura di servizi professionali non richiedono la nomina di liquidatori.

2. Le parti di tali contratti, firmano un atto di cessazione che costituisce l'operazione economica, finanziaria e giuridica della liquidazione e che contiene:

a) i debiti che esistono tra le parti, la tempistica e la modalità in cui verranno versati;

b) le decisioni sulla proprietà industriale; e

c) la destinazione dei mezzi e delle risorse di proprietà della parte straniera che sono stati usati in funzione del contratto.

ARTICOLO 45.1. I liquidatori sono nominati in numero dispari e non possono avere interessi economici o finanziari nell'attività commerciale.

2. I membri dei consigli di amministrazione possono essere nominati liquidatori se non sono azionisti o parti dell'attività commerciale.

3. I liquidatori possono essere rimossi da coloro che li hanno nominati.

ARTICOLO 46.1. I liquidatori assumono la rappresentanza e la gestione dell'amministrazione dell'attività commerciale al momento della loro nomina.

2. La rappresentanza e la gestione non potranno essere utilizzate per transazioni o negoziazioni su interessi degli azionisti o delle parti, o per favorire qualcuno di loro rispetto agli altri.

ARTICOLO 47. I liquidatori informano trimestrale gli azionisti o le parti, sullo stato del processo di liquidazione durante le riunioni degli organi di direzione convocati a tale scopo.

ARTICOLO 48. I compiti dei liquidatori sono:

a) Preparare e presentare agli azionisti o alle parti per ottenerne l'approvazione, gli stati patrimoniali iniziali di liquidazione al momento in cui inizia la liquidazione, che comprendono il bilancio e l'inventario dell'attività commerciale;

b) tenere e custodire i libri societari;

c) verificare lo stato dei beni e garantire l'integrità del patrimonio sociale, eseguendo tutte le azioni necessarie per la conservazione degli stessi durante tutto il processo di liquidazione;

d) portare a termine le operazioni in essere al momento dello scioglimento o cessazione;

e) effettuare nuove operazioni necessarie per la liquidazione, non consentendo quelle che prolungano la vita attiva dell'attività;

f) disporre degli attivi dell'attività commerciale;

g) riscuotere i crediti in essere;

h) tenere la contabilità e riportare in contabilità tutte le operazioni di liquidazione;

i) pagare i creditori in ordine di priorità;

j) redigere gli stati patrimoniali di chiusura di liquidazione e la relazione sulla liquidazione;

k) convocare gli azionisti o le parti per presentare loro la relazione sulla liquidazione;

l) distribuire i beni aziendali agli azionisti o quello che vi è da distribuire alle parti; e

m) richiedere la cancellazione presso il Registro Imprese dei dati dell'attività commerciale tramite la presentazione della relazione di liquidazione e il deposito dei libri contabili e dei documenti relativi ai movimenti commerciali.

ARTICOLO 49.1. La relazione della liquidazione deve essere controllata e certificata da un ente revisore nazionale o estero autorizzato ad operare nella Repubblica di Cuba.

2. La relazione della liquidazione deve contenere:

a) stati patrimoniali di chiusura della liquidazione;

b) proposta di distribuzione degli utili, contributi o perdite risultanti dalla liquidazione;

c) destinazione gli attivi; e

d) altre note, commenti o osservazioni che si ritiene di dover registrare.

3. Alla relazione della liquidazione si allegano i seguenti documenti:

a) certificazione dell'Ufficio Nazionale dell'Amministrazione Fiscale corrispondente attestante l'assenza di debiti tributari; e

b) certificazione degli stati patrimoniali di chiusura per liquidazione emessa dall'ente revisore.

ARTICOLO 50. I liquidatori convocano l'assemblea generale degli azionisti o richiedono l'incontro tra le parti per l'esame e l'analisi della relazione della liquidazione.

ARTICOLO 51.1. Approvata la relazione della liquidazione, i liquidatori o la persona autorizzata dagli azionisti o dalle parti, formalizzano la liquidazione e l'estinzione con un atto pubblico a cui viene allegata tale relazione, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla sua approvazione.

2. La copia autorizzata dell'atto pubblico, è presentata dai liquidatori o dalla persona abilitata, per l'iscrizione nel Registro Imprese, ed essa ha effetto come da articolo 43 del presente Regolamento.

Dopo l'iscrizione si consegna la certificazione al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri entro dieci (10) giorni di calendario.

SEZIONE QUATTRO

Controllo sulla dissoluzione, terminazione e liquidazione

ARTICOLO 52.1 Il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri può richiedere che le forme di investimento straniero forniscano le informazioni per consentire il monitoraggio e il controllo della dissoluzione, terminazione e il processo di liquidazione.

2. Prima dell'approvazione finale da parte degli azionisti o delle parti, la proposta della relazione di liquidazione viene presentata dal capo dell'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti sponsor nazionali, al Ministero del Commercio Estero e degli

Investimenti Stranieri. La proposta deve essere presentata entro centottanta giorni (180) di calendario dalla data di adozione dell'accordo di dissoluzione.

3. Il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri emette le sue considerazioni entro quindici (15) giorni di calendario dal ricevimento di tale relazione.

4. Dopo l'approvazione della relazione di liquidazione da parte degli azionisti o delle parti, entro venti (20) giorni lavorativi a partire dalla data di tale approvazione, si deve presentare una copia della stessa dal capo dell'organismo, Agenzia di Amministrazione Centrale dello Stato o enti nazionali sponsor al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri.

CAPITOLO VII

SULLA TERMINAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PERSONE FISICHE O DI SUCCURSALI DI UN ENTE STRANIERO

ARTICOLO 53. La cessazione delle attività della persona fisica e della succursale di una società straniera si verifica per:

- a) scadenza del termine di validità senza proroga autorizzata nel Registro Imprese;
- b) decisione della persona fisica o dell'ente straniero che ha stabilito la succursale;
- c) morte della persona fisica o l'estinzione dell'ente straniero che ha stabilito la succursale;
- d) insolvenza patrimoniale dichiarata dell'ente straniero che ha stabilito la succursale;
- e) adempimento delle attività approvate nell'Autorizzazione prima della scadenza del termine di validità;
- f) inadempimento delle attività approvate o delle condizioni contenute nell'Autorizzazione; o
- g) sentenza di un giudice.

ARTICOLO 54.1. La persona fisica o l'ente straniero che ha istituito la succursale, a seconda dei casi, deve comunicare la sua decisione per iscritto al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri entro quindici (15) giorni di calendario dalla data che in cui si è deciso di cessare le attività.

2. La persona fisica o l'ente straniero che ha istituito la succursale, a seconda dei casi, deve presentare al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti una relazione entro centottanta (180) giorni di calendario dalla data della decisione di cessare le attività, tale relazione deve contenere:

a) diritti e obblighi in essere, nonché il cronogramma e la modalità con cui si procederà all'estinzione;

b) destinazione dei mezzi e delle risorse possedute dalla persona fisica o dalla succursale utilizzati in funzione dell'attività commerciale; e

c) altre considerazioni di interesse.

3. Il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti, entro quindici (15) giorni di calendario dal ricevimento di tale relazione, rilascia le sue considerazioni.

4. La relazione di cessazione delle attività è formalizzata davanti al notaio entro dieci (10) giorni lavorativi dalla sua approvazione dalla persona fisica o dall'ente estero che ha istituito la succursale a Cuba.

5. La copia autorizzata del documento notarile viene presentata per la sua registrazione al Registro Imprese ed ha effetto come da articolo 43 del presente Regolamento. Dopo la registrazione, si consegna la certificazione al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti entro i successivi dieci (10) giorni di calendario.

CAPITOLO VIII

AZIONI DI CONTROLLO

ARTICOLO 55. Le azioni di controllo previste dalla normativa vigente sono realizzate da funzionari del Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, così come dai funzionari di altri organismi, Agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti nazionali a capo delle diverse attività, in coordinamento con il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, a seconda dei casi.

ARTICOLO 56. Durante l'esecuzione delle azioni di controllo, i funzionari coinvolti richiedono i documenti legali ed economici che ritengono necessari per lo svolgimento del loro lavoro. Inoltre, i dirigenti delle forme d'investimento straniero mostrano, se viene loro richiesto, i documenti e le informazioni richiesti.

ARTICOLO 57. Il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti verifica la soluzione delle mancanze rilevate in ogni azione di controllo e riferisce eventuali violazioni al capo dell'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti sponsor nazionali.

ARTICOLO 58. Se, nello svolgimento delle loro funzioni, i controllori individuano azioni o omissioni che possono costituire reato, è obbligatorio presentare una relazione speciale alle autorità competenti.

CAPITOLO IX
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'
CON INVESTIMENTO
STRANIERO

ARTICOLO 59. La Commissione di valutazione di attività con investimento straniero è l'organo consultivo del Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri incaricato della verifica e della valutazione delle questioni che in materia di investimento straniero o in relazione con esso, sono sottoposte alla valutazione di questo Organismo o le competono in conformità con le sue funzioni, e soprattutto controllare:

- a) il rispetto dei principi adottati per lo sviluppo degli investimenti stranieri autorizzati nel paese, che includono, tra gli altri, la politica occupazionale, finanziaria, fiscale e commerciale;
- b) il rispetto dei principi considerati per la costituzione di una qualsiasi forma di investimento straniero e la sua autorizzazione, come anche l'attuazione e l'adempimento delle modifiche che si applicano a questi; e
- c) ogni questione relativa agli investimenti di capitali stranieri che per sua importanza e complessità deve essere concertata con altri organismi, Agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti sponsor nazionali.

ARTICOLO 60.1. La Commissione di Valutazione delle Attività con Investimento Straniero è presieduta dal Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, o da un Direttore Generale di tale Ministero in caso di impossibilità di presenza del primo e si costituisce permanentemente con i rappresentanti di primo livello di direzione dei seguenti ministeri e istituzioni:

- a) Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri.
- b) Ministero dell'Economia e Pianificazione.
- c) Ministero delle Finanze e dei Prezzi.
- d) Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie.
- e) Ministero dell'Interno.
- f) Ministero della Giustizia.
- g) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
- h) Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente; e
- i) Banca Centrale di Cuba.

2. Nello stesso modo, nel caso della valutazione degli studi di pre-fattibilità e di fattibilità tecnico- economica e degli investimenti o di altre questioni relative alla proposta dell'attività da valutare, sono convocati nelle riunioni della

Commissione i Rappresentanti dei seguenti organismi e istituzioni:

- a) Ministero delle Costruzioni.
- b) Ministero delle Attività Produttive.
- c) Ministero della Salute Pubblica.
- d) Ministero dell'Energia e delle Miniere.
- e) Istituto di Pianificazione Fisica.
- f) Istituto Nazionale delle Risorse Idriche; e
- g) Stato Maggiore Nazionale della Difesa Civile.

3. Come ospiti alle riunioni della Commissione possono partecipare i rappresentanti di altri enti, organismi, organizzazioni e istituzioni nazionali, quando le questioni lo richiedono.

Inoltre, per argomenti specifici da analizzare, alle riunioni della Commissione di Valutazione dell'Attività di Investimento straniero possono essere invitati i rappresentanti di altre agenzie e organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato ed enti nazionali.

ARTICOLO 61.1. Le considerazioni riguardanti i temi valutati nelle riunioni della Commissione di Valutazione delle Attività con Investimenti Stranieri, o che per suo tramite emettono i suoi membri, sono sottoscritte dal capo dell'organismo o Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o dall'ente nazionale.

2. Qualora si presentassero discrepanze tra i criteri emanati dai suoi membri, il Ministro del Commercio Estero e gli Investimenti Stranieri può rinviarle a detta Commissione per una nuova valutazione o presentare il caso all'autorità corrispondente secondo quanto previsto dalla Legge, per la sua valutazione o decisione, a seconda del caso, e presentare i risultati dell'analisi realizzata dalla Commissione, compresi i criteri emessi da ciascuno dei suoi membri.

ARTICOLO 62. Per agevolare e accelerare i lavori, su proposta del Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, la Commissione di Valutazione delle Attività con Investimento Straniero può decidere di creare un Gruppo Tecnico di dirigenti e specialisti competenti provenienti da diverse agenzie e istituzioni che la integrano.

DISPOSIZIONE SPECIALE

UNICA: Le forme di investimento straniero che eseguono processi di investimento sono disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia.

DISPOSIZIONI FINALI

PRIMO: il Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri è autorizzato a:

- a) stabilire le basi metodologiche per la presentazione delle Opportunità di Investimento Straniero, l'elaborazione di studi di pre-fattibilità e fattibilità tecnico-economica per le opportunità, le proposte di business con investimenti stranieri e le proposte di modifica delle attività in esercizio, a seconda del caso, così come la presentazione della relazione annuale per le diverse forme;
- b) approvare il Regolamento della Commissione di Valutazione delle Attività con Investimento Straniero; e
- c) emettere, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni ritenute necessarie per attuare quanto stabilito dal presente Regolamento.

SECONDO: I capi degli organismi, Agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato e le istituzioni nazionali emettono, nell'ambito delle loro competenze, le disposizioni legali necessarie per l'applicazione del presente Regolamento.

TERZO: Si abroga l'Accordo N. 7272 del 28 febbraio 2013 del Consiglio dei ministri; le delibere n. 14, del 30 marzo 2001; N. 21, del 6 giugno 2001; N. 27 del 20 maggio 2003; N. 25 del 23 maggio 2006; N. 13 del 29 gennaio 2007 e n. 89 del 7 marzo 2013 emanate dal Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri e le altre disposizioni legali e regolamentari, di uguale e inferiore importanza che si oppongono a quanto stabilito dal presente Regolamento.

QUARTO: Il presente Regolamento entra in vigore 90 giorni dopo l'approvazione della Legge n. 118, Legge sugli investimenti stranieri.

Si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba.

Fatto nel Palazzo della Rivoluzione a L'Avana, il giorno 9 aprile 2014.

Raúl Castro Ruz
Presidente del Consiglio dei Ministri

Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Estero e degli Investimenti Stranieri

BANCA CENTRALE DI CUBA

RISOLUZIONE N. 46/2014

CONSIDERANDO che è necessario aggiornare la procedura relativa al deposito di fondi per la sottoscrizione di azioni di società commerciali costituite nel territorio nazionale stabilita nella Risoluzione n. 58 del 26 maggio 1998 e nell'articolo 26 della Risoluzione n. 76 del 26 dicembre 2000, entrambe emesse dal Ministro-Presidente della Banca Centrale di Cuba; così come stabilire quanto concerne i contributi per la conclusione di contratti di associazione economica internazionale.

QUINDI: Nell'esercizio delle competenze che mi sono attribuite secondo l'articolo 100, lettera a), della Costituzione della Repubblica di Cuba, di cui all'articolo 36 del Decreto Legge n. 172 "Della Banca Centrale di Cuba" del 28 maggio 1997, e la Seconda Disposizione Finale del Regolamento della Legge per gli investimenti stranieri del 9 aprile 2014,

Decido di:

PRIMO: Le persone fisiche o giuridiche che hanno acquisito l'obbligo di versare apporti nella relativa valuta per la sottoscrizione e il pagamento delle azioni di società commerciali costituite nel territorio nazionale e le società civili di servizi, nonché i contributi per la conclusione di contratti di associazione economica internazionale, secondo la legislazione vigente, richiedono, in una banca autorizzata ad operare nel territorio nazionale dalla Banca Centrale di Cuba, l'apertura di un conto di deposito a vista destinato a ricevere fondi in pesos cubani o in moneta liberamente convertibile, a seconda dei casi.

SECONDO: Nella domanda di apertura del conto si specificherà il nome della società commerciale, della società civile di servizi o del contratto di associazione economica internazionale, i dati personali degli azionisti o dei rappresentanti e gli importi in pesos cubani o in moneta liberamente convertibile che saranno forniti. La domanda deve essere corredata da:

- a) Autorizzazione dell'autorità competente a costituire una delle forme di investimento straniero riconosciute dalla Legge n. 118 "Legge sugli Investimenti Stranieri" del 29 marzo 2014.
- b) Autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e della Pianificazione, per costituire una società a capitale totalmente cubano.
- c) Autorizzazione del Ministero di Giustizia per stabilire una società civile di servizi.

TERZO: Approvata l'apertura del conto e fatto il deposito, previo l'adempimento di tutte le normative vigenti applicabili, l'istituto bancario rilascia una certificazione come da allegato alla presente Risoluzione di cui è parte integrante.

QUARTO: Il conto di deposito a vista ha il solo scopo di depositare i fondi a titolo di contributi in denaro, quindi non possono essere convogliati da e verso questo altri flussi di denaro, né utilizzare strumenti di pagamento o titoli di credito.

Questi conti non genereranno interessi, e le banche riscuoteranno commissioni fisse per i servizi resi, che coprono i costi operativi con un margine ragionevole.

Il conto rimarrà aperto fino al completamento delle formalità legali di costituzione di società commerciali o civili di servizio o fino alla formalizzazione del contratto di associazione economica internazionale.

QUINTO: Il certificato di deposito, in base alla normativa vigente, è presentato al Notaio per le procedure di costituzione.

SESTO: Una volta costituita la società commerciale o civile di servizi o formalizzato il contratto di associazione economica internazionale, il titolare del deposito incarica la banca di trasferire i fondi sul conto corrente della nuova società o su quello delle parti del contratto di associazione economica internazionale.

Dopo il trasferimento dei fondi, la banca deve chiudere il conto di deposito a vista.

SETTIMO: Se non si costituisse la società, la società civile di servizi o non si concludesse il contratto di associazione economica internazionale, si procederà al rimborso dei fondi nello stesso modo in cui si è attuato il deposito.

OTTAVO: Abrogare la Risoluzione n. 58 del 26 maggio 1998 e l'articolo 26 della Risoluzione n. 76 del 26 dicembre 2000, emanati dal Ministro Presidente della Banca Centrale di Cuba.

NONO: Questa Risoluzione entra in vigore novanta (90) giorni dopo l'approvazione della menzionata Legge n. 118. Il documento originale è depositato presso la Segreteria della Banca Centrale di Cuba.

Si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba.

Fatto a L'Avana, il sedicesimo giorno del mese di aprile duemila quattordici.

Ernesto Medina Villaveirán
Ministro Presidente
Banca Centrale di Cuba

ALLEGATO UNICO

(Nome e cognome del direttore), direttore della succursale (numero della succursale) di (nome dell'istituto bancario), situato a (indirizzo della succursale),

CERTIFICA:

che, per gli effetti di quanto stabilito nell'articolo 18 della legge n. 118 del 29 Marzo 2014, e della Risoluzione n. 46 del 16 aprile 2014 della Banca Centrale di Cuba, presso la filiale (numero della filiale), nel conto di deposito a vista (numero del conto) e a nome di (nome della società, società civile di servizi o contratti di associazione economica internazionale) sono stati versati gli importi indicati di seguito nelle date indicate:

(per ogni azionista o parte si conferiranno i seguenti dati: data di ricevimento del deposito, nome completo dell'azionista o del rappresentante e documento identificativo, ammontare di ogni versamento.

Nei casi in cui l'apporto sia effettuato in moneta liberamente convertibile e il conto di deposito sia costituito in pesos cubani, deve essere specificato il tipo di cambio della Banca Centrale di Cuba per la conversione della moneta liberamente convertibile in pesos cubani.)

che secondo il documento redatto in (data del documento) firmato da (nome del firmatario) sono stati versati i contributi in denaro ai fini della costituzione della (società di capitali, società civile di servizi o conclusione del contratto di associazione economica internazionale, a seconda dei casi).

che gli azionisti o le parti del contratto hanno dichiarato che l'ammontare del denaro depositato è di origine legale, esonerando la BANCA che presta questo servizio da ogni responsabilità, anche verso terzi.

e per fini legali, su richiesta dell'interessato, emette questa certificazione a (municipio e città) il (data).

(Firma autorizzata della Banca)

RISOLUZIONE N. 47/2014

CONSIDERANDO che nell'articolo 9 della legge n. 118 "Legge sugli Investimenti Stranieri" del 29 marzo 2014, le persone fisiche straniere che forniscono servizi ad un'impresa mista, alle parti di un contratto di associazione economica internazionale o ad un'impresa a capitale completamente straniero, purché non residenti permanenti nella Repubblica di Cuba, hanno il diritto di trasferire all'estero i redditi che percepiscono, nella misura e secondo le altre norme emanate dalla Banca Centrale di Cuba.

CONSIDERANDO che la Risoluzione n. 659 del 15 settembre 1982 del Ministro Presidente della Banca Nazionale di Cuba, quando questa istituzione agisce da banca centrale, stabilisce la percentuale da trasferire all'estero da parte di personale straniero che presta servizio in una società mista o in una delle parti in contratti di associazione economica internazionale.

QUINDI: nell'esercizio delle competenze che mi sono attribuite secondo l'articolo 100, lettera a), della Costituzione della Repubblica di Cuba, nell'articolo 36 del Decreto Legge n. 172 "Della Banca Centrale di Cuba" del 28 maggio 1997, e nella Seconda Disposizione Finale del Regolamento della Legge di investimento straniero del 9 aprile 2014,

Decido quanto segue:

PRIMO: le persone fisiche straniere che forniscono servizi in un'impresa mista o alle parti di un contratto di associazione economica internazionale, o a una società a capitale completamente straniero, purché non siano residenti permanenti nella Repubblica di Cuba, possono, secondo la loro convenienza, trasferire all'estero fino al 66% del reddito che ricevono nel territorio nazionale.

SECONDO: Tali redditi saranno depositati in un conto corrente bancario aperto a nome della persona fisica straniera interessata in una banca autorizzata ad operare nel territorio nazionale dalla Banca Centrale di Cuba.

TERZO: La persona fisica straniera, per eseguire il trasferimento all'estero, potrà fare un giroconto dal proprio conto corrente facendo domanda tramite i moduli ufficiali della banca.

QUARTO: La persona fisica straniera può trasferire ad un conto di risparmio o un deposito fisso, la percentuale stabilita dei suoi redditi. I fondi di questo conto o deposito, compresi gli interessi maturati, saranno liberamente disponibili per il depositante ai sensi del regolamento che disciplina tali conti e depositi.

QUINTO: Le regole di cui sopra si applicano agli investimenti stranieri che si stabiliscono in zone speciali di sviluppo autorizzate nel territorio nazionale.

SESTO: Abrogare la Risoluzione n. 659 del 15 settembre 1982 del Ministro Presidente della Banca Nazionale di Cuba.

SETTIMO: Questa Risoluzione entra in vigore novanta (90) giorni dopo l'approvazione della Legge n. 118 "Legge sugli investimenti stranieri" del 29 marzo 2014.

Si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba.

Il documento originale è depositato presso la segreteria della Banca Centrale di Cuba.

Fatto a L'Avana, il sedici aprile duemilaquattordici.

Ernesto Medina Villaveirán
Ministro Presidente della Banca Centrale di Cuba

MINISTERI

COMMERCIO ESTERO E INVESTIMENTO STRANIERO

RISOLUZIONE N. 128 del 2014

CONSIDERANDO che il Decreto n. 325 del 9 aprile 2014 "Regolamento della Legge sugli investimenti stranieri", prevede che la Commissione di Valutazione delle attività commerciali con investimenti stranieri sia l'organo consultivo del Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri incaricato al monitoraggio e alla valutazione delle questioni che, in materia di investimenti stranieri o in relazione ad essi, sono soggette alla valutazione di questo organismo o che gli competono con le funzioni definite per lo stesso, e stabilisce la sua composizione e funzioni.

CONSIDERANDO che è necessario adottare il "Regolamento della Commissione di valutazione delle attività commerciali con investimenti stranieri."

QUINDI: In esercizio dei poteri conferitimi dall'articolo 100 comma a) della Costituzione della Repubblica di Cuba,

Decido quanto segue:

PRIMO: di approvare il "Regolamento della Commissione di valutazione delle attività commerciali con investimenti stranieri".

CAPITOLO I

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' CON INVESTIMENTI STRANIERI

ARTICOLO 1. Spetta alla Commissione di monitorare e valutare le attività costituite o in fase di costituzione, il cui oggetto corrisponde a:

a) Osservazione e monitoraggio, adempiuti sistematicamente attraverso il controllo dei principali indicatori, delle associazioni economiche internazionali e delle imprese a capitale completamente straniero.

b) Valutare la proposta di modifica dell'oggetto sociale delle associazioni economiche internazionali e delle imprese di capitale totalmente straniero.

c) Valutare la richiesta di estensione del periodo di validità delle associazioni economiche internazionali e delle imprese a capitale completamente straniero.

d) Valutare la richiesta di estensione della durata della concessione dei diritti reali a investitori nazionali parti in

associazioni economiche internazionali o, a seconda del caso, a qualsiasi forma di investimento straniero.

e) Valutare le variazioni del capitale sociale di imprese miste o del fondo comune nei contratti di associazione economica internazionale, a seconda del caso; così come il cambiamento del socio straniero o cubano in associazioni economiche internazionali e imprese a capitale totalmente straniero che sono stabilite come filiali ai sensi dell'articolo 16.2 punto b) della Legge sugli Investimenti Stranieri e la compravendita di azioni o partecipazioni da parte cubana.

f) Valutare la risoluzione anticipata delle attività con capitale straniero.

ARTICOLO 2. Per valutare le proposte di costituzione di attività con oggetto stabilito nel precedente articolo, è di competenza della Commissione quanto segue:

a) Valutare le proposte di Opportunità di investimento straniero presentate agli organismi, Agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti sponsor nazionali, su possibili attività commerciali, indipendentemente dal fatto che queste siano generate da iniziativa propria o per interesse dei potenziali soci stranieri.

b) Valutare l'insieme degli elementi e norme che devono soddisfare le proposte di costituzione o strumentazione, a seconda del caso, di associazioni economiche internazionali e imprese a capitale interamente estero.

ARTICOLO 3. In aggiunta alle competenze a cui si riferiscono gli articoli precedenti, la Commissione realizza:

a) l'analisi annuale dei risultati conseguiti da investimenti stranieri e il loro impatto sull'economia nazionale.

b) Il bilancio dei lavori della Commissione stessa, una volta all'anno.

c) L'analisi delle leggi che regolano le attività con partecipazione straniera, facendo in questo caso le considerazioni derivanti.

d) Valutazione dei proforma dei documenti costitutivi e di altri di natura simile, facendo in questo caso le considerazioni derivanti.

Nello stesso modo la Commissione esamina anche tutte le altre questioni in materia di investimenti stranieri e dà una soluzione o dei suggerimenti, a seconda del caso, o continua l'esame della questione.

CAPITOLO II

INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DI ATTIVITA' CON INVESTIMENTI STRANIERI

ARTICOLO 4. La Commissione è composta dai ministeri e dalle istituzioni definiti all'articolo 60 del Regolamento della Legge sugli investimenti stranieri.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE INTERNA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DI ATTIVITA' CON INVESTIMENTI STRANIERI

SEZIONE PRIMA

Organizzazione interna

ARTICOLO 5. La Commissione è presieduta dal Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri e, in sua assenza, dal Direttore Generale per gli Investimenti Stranieri.

ARTICOLO 6. Il Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri nomina il Segretario della Commissione, che assiste il Presidente nelle sue attività e che ha le seguenti funzioni:

- a) Preparare e far circolare tra i membri della Commissione, previo accordo di quest'ultima, il calendario annuale delle riunioni.
- b) Preparare l'ordine del giorno delle riunioni periodiche della Commissione e farlo circolare tra i suoi membri nel corso della riunione precedente a quella della convocazione.
- c) Presentare ai membri della Commissione la documentazione delle questioni che saranno esaminate nelle loro sessioni di lavoro che dovranno soddisfare i requisiti stabiliti per la valutazione. La distribuzione avverrà secondo quanto stabilito in relazione al tipo di informazioni date.
- d) Preparare e conservare i verbali delle riunioni della Commissione e distribuire ai membri e agli ospiti permanenti gli accordi adottati in ciascuna riunione, così come agli organismi o agli enti nazionali non membri della Commissione che partecipano alle riunioni per l'analisi delle questioni di loro competenza, gli accordi attinenti alle stesse.
- e) Ricevere e controllare le Decisioni emesse dai membri della Commissione.

SEZIONE SECONDA

Le sessioni di lavoro

ARTICOLO 7. La Commissione fissa e distribuisce ai suoi membri e ospiti permanenti durante l'ultima riunione di ogni anno, il calendario annuale delle sue sessioni ordinarie per l'anno successivo, che può essere modificato solo per giusta causa.

ARTICOLO 8. La Commissione svolge le sue sessioni di lavoro ordinarie a intervalli di quindici (15) giorni di calendario.

ARTICOLO 9. La Commissione organizza delle sessioni speciali che ritiene necessarie, a condizione che l'importanza e l'immediatezza delle questioni da trattare lo richieda. Queste sessioni si svolgono con almeno settantadue (72) ore di preavviso e l'ordine del giorno contiene solo gli elementi che motivano la natura straordinaria della convocazione.

ARTICOLO 10. L'ordine del giorno di ogni sessione ordinaria della Commissione prevede, come primo punto, l'analisi dello stato di attuazione delle risoluzioni adottate nelle sedute precedenti.

SEZIONE TERZA

Funzionamento

ARTICOLO 11. La Convocazione delle sessioni regolari con l'ordine del giorno corrispondente e la relativa documentazione che sarà esaminata, si consegna ai membri della Commissione nella sessione precedente a quella della convocazione.

I membri della Commissione, entro cinque (5) giorni di calendario dalla sua ricezione, possono inviare la documentazione oggetto della valutazione che non soddisfa i requisiti stabiliti per l'analisi, o per errori o incongruenze tecniche negli Studi di pre-fattibilità e di fattibilità economica che non consentono un'adeguata valutazione, mettendo a verbale gli aspetti o gli elementi identificati come omessi o errati.

ARTICOLO 12. La convocazione dei rappresentanti degli organismi e organizzazioni nazionali sponsor di forme di investimenti stranieri, la cui proposta verrà discussa nella riunione della Commissione competente è comunicata quindici (15) giorni di calendario prima della riunione, dal Presidente della Commissione o dalla Segreteria di quest'ultima.

ARTICOLO 13. Le sessioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno l'ottanta per cento (80%) dei suoi membri permanenti. Se durante la sessione, per giustificati motivi, qualcuno dei membri permanenti si assentasse, le sue valutazioni non saranno prese in considerazione per l'adozione di una decisione definitiva, salvo che non siano state presentate per iscritto.

ARTICOLO 14. Il dibattito dei temi esaminati dalla Commissione inizia con la presentazione di una proposta di Decisione presentata dal Presidente della Commissione o dal Direttore della Direzione delle Attività con Capitale Straniero o di Controllo all'Investimento Straniero del Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, a seconda del caso.

ARTICOLO 15. I Membri della Commissione presentano le loro decisioni firmate dal Capo dell'organo, organismo o ente nazionale corrispondente nella sessione successiva della Commissione. La mancata presentazione della decisione da parte dei membri della Commissione entro il termine fissato nel Capitolo V del Regolamento della Legge per gli Investimenti Stranieri è considerata come un'accettazione della domanda in valutazione, con le implicazioni corrispondenti.

Se le opinioni non sono favorevoli, lo sponsor provvede ad effettuare le modifiche secondo le disposizioni di cui al Capitolo V del Regolamento della Legge sugli Investimenti Stranieri.

SEZIONE QUATTRO

Verbalì e risoluzioni

ARTICOLO 16. Ad ogni riunione della Commissione si preparano i verbali della riunione e le considerazioni e le opinioni dei partecipanti.

ARTICOLO 17. I verbali sono redatti dalla Segreteria della Commissione e conservati da questa rimanendo a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

ARTICOLO 18. Le risoluzioni della Commissione sono adottate dai membri permanenti e sono obbligatorie per gli organismi e gli enti nazionali sponsor delle attività con investimenti stranieri.

ARTICOLO 19. Prima di concludere la sessione della Commissione e in presenza dei partecipanti si dà lettura delle risoluzioni approvate nel corso dell'esame dei punti all'ordine del giorno precisando il responsabile e la data della loro esecuzione.

ARTICOLO 20. Le risoluzioni adottate dalla Commissione in ogni sessione sono inviate ai membri entro cinque (5) giorni lavorativi dalla conclusione della sessione.

CAPITOLO IV

RESPONSABILITÀ E AREE DI COMPETENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON INVESTIMENTO STRANIERO

ARTICOLO 21. I membri della Commissione concentrano la loro analisi sull'attività di direzione e controllo dell'organismo o ente nazionale che rappresentano e, in particolare, senza pregiudizio per altri aspetti su cui ritengono necessario esprimere pareri e per quelle valutazioni su questioni sottoposte all'esame della Commissione, nelle questioni che si stabiliscono all'articolo 2.

ARTICOLO 22. Le questioni principali, elementi, componenti e indicatori da valutare da parte dei membri della Commissione e di coloro che, in linea con il progetto di attività da valutare, sono convocati nelle riunioni della Commissione, e su cui, secondo le loro rispettive competenze, devono decidere, sono i seguenti:

1. Il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, per quanto riguarda:

- a) la conformità con gli orientamenti della politica economica e sociale del Partito e della Rivoluzione legati agli investimenti stranieri;
- b) gli azionisti della società o le parti del contratto;
- c) l'oggetto sociale dell'attività;
- d) le risoluzioni o gli accordi sulle Associazioni economiche internazionali (IEA), che autorizzano o modificano l'attività;
- e) il capitale sociale, percentuale di partecipazione azionaria e contributi delle parti;
- f) il termine di validità dell'attività;
- g) l'origine e la storia commerciale del socio straniero;
- h) il livello delle importazioni e delle esportazioni realizzate dalla forma di investimento straniero in questione;
- i) l'analisi dei mercati interno ed esterno coperti dalla forma di attività in corso di valutazione;
- j) il contributo al programma di sostituzione delle importazioni del paese;
- k) l'inserimento in trattati preferenziali di commercio internazionale;
- l) i documenti da firmare tra le parti, a seconda dei casi, a partire dal tema oggetto dell'analisi;

- m) altri aspetti che entrano in corrispondenza con la domanda presentata; e
- n) la valutazione finale della correttezza o meno del progetto presentato ai fini della sua approvazione.

2 Il Ministero dell'Economia e Pianificazione su:

- a) l'inclusione dell'attività nella proiezione economica quinquennale del paese;
- b) la fattibilità economica e finanziaria della proposta di attività commerciale oggetto dell'analisi;
- c) la valutazione della strategia di sviluppo e il suo impatto nel settore dell'economia nazionale nel periodo previsto dall'attività proposta;
- d) il valore dell'oggetto sociale e la sua corrispondenza con i piani nazionali di sviluppo;
- e) il bilancio finanziario e il programma di attuazione;
- f) la valutazione della situazione economica e della gestione della parte cubana associata;
- g) le considerazioni su altre aziende che fanno attività simili nel paese; e
- h) altre considerazioni di indicatori economici ritenuti utili.

3. Il Ministero delle Finanze e dei Prezzi, sulla base di:

- a) la fattibilità economica e finanziaria della proposta dell'attività oggetto dell'analisi;
- b) il rispetto degli obblighi fiscali e dei diritti doganali stabiliti;
- c) la valutazione dell'entità degli eventuali sacrifici fiscali in virtù della concessione delle esenzioni e detrazioni nel pagamento dei tributi;
- d) l'istituzione di riserve obbligatorie per le perdite ed oneri ed altre riserve e accantonamenti;
- e) la certificazione degli apporti della parte cubana;
- f) l'istituzione di rischi assicurativi contro rischi di natura diversa;
- g) la valutazione dell'applicazione degli ammortamenti anticipati;
- h) i prezzi da applicare alla commercializzazione di prodotti, beni e servizi;
- i) l'eventuale valutazione dei prezzi proposti per i prodotti, beni e servizi che fornirà l'attività commerciale in analisi;
- j) il pagamento di tasse o canoni, a seconda dei casi;
- k) i risultati delle ispezioni e verifiche fiscali realizzate in attività con investimenti stranieri in esercizio;

l) l'uso corretto dei tassi di svalutazione e ammortamento degli attivi; e

m) l'adempimento delle Norme Cubane di Informazione finanziaria in materia contabile.

4. Il Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie in merito alla compatibilità dell'attività in valutazione con gli interessi della difesa, come richiesto per l'armonizzazione dello sviluppo economico sociale del paese con gli interessi della difesa, che lo valuta insieme al Ministero degli Interni.

5. Il Ministero degli Interni, questioni legate all'Ordine e alla Sicurezza interna del paese.

6. Il Ministero della Giustizia in relazione a:

- a) il rispetto delle leggi e delle procedure stabilite per l'investimento di capitali stranieri;
- b) la revisione dei documenti legali dell'attività in questione;
- c) l'adempimento dell'iscrizione, nei registri nazionali, di atti suscettibili di registrazione; e
- d) l'osservanza delle formalità stabilite dalla firma delle parti.

7. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:

- a) la relazione corrispondente tra cariche e stipendi del personale contenuta nella proposta di attività oggetto di analisi;
- b) il datore di lavoro designato a fornire la forza lavoro richiesta;
- c) il numero e le cariche del personale non-nazionale che fornirà la parte estera dell'attività;
- d) il regime di lavoro da applicare per il controllo e i risultati che potranno essere raggiunti;
- e) la motivazione della necessità di sistemi di incentivazione;
- f) le norme di previdenza sociale da applicare e i procedimenti per la verifica della sua conformità;
- g) gli indicatori che misurano l'efficienza e la produttività del lavoro progettato e realizzato;
- h) il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul posto di lavoro; e
- i) la valutazione dei risultati delle ispezioni condotte dall'Ufficio Nazionale di Ispezione del Lavoro.

8. Il Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente in merito a:

- a) le considerazioni sulla tecnologia da applicare nell'attività proposta;

- b) le implicazioni di impatto ambientale e le misure da applicare per la tutela dell'ambiente;
- c) le misure per la protezione e la gestione della proprietà intellettuale; e
- d) il rispetto dell'applicazione delle norme, la conformità metrologica, così come la conformità della qualità.

9. La Banca Centrale de Cuba in materia di:

- a) credibilità finanziaria del partner straniero, a seconda dei casi;
- b) termini e le condizioni finanziarie delle proposte di finanziamento presentate;
- c) analisi delle domande di investimento straniero nelle istituzioni finanziarie;
- d) valutazioni, attraverso le banche commerciali, delle informazioni che si presentano relativamente alla credibilità finanziaria dell'investitore; e
- e) analisi delle fonti dei capitali stranieri.

10. Il Ministero delle Costruzioni, in relazione a:

- a) revisione della garanzia dei livelli di costruzione richiesti corrispondenti al programma delineato nell'investimento;
- b) rispetto delle procedure stabilite, se del caso;
- c) utilizzo di sistemi costruttivi innovativi;
- d) validazione dei processi costruttivi, sia con entità nazionali o con imprese edili straniere che assumono forza lavoro domestico o altre forme; e
- e) revisione della proposta di acquisizione di attrezzature per l'edilizia.

11. Il Ministero dell'Industria in relazione a:

- a) l'uso di macchine inutilizzate, di utensili e attrezzature tecnologiche esistenti nel paese che possono essere ricollocati per l'investimento in analisi o impiegati tramite la cooperazione tra le industrie nazionali con una negoziazione economica; e
- b) la realizzazione di progetti basati sull'uso di beni strumentali di produzione nazionale, destinati a elementi di strutture metalliche, carpenteria metallica, materiali utilizzati per le pareti e tetti di edifici industriali, sistemi di ventilazione e di estrazione, aria condizionata centralizzata e altre infrastrutture di utilità di uso generico.

12. Il Ministero della Salute Pubblica, in relazione a:

- a) investimenti il cui sfruttamento futuro genera effetti inquinanti nocivi per la salute umana;

b) vincoli con la produzione di medicinali, tenendo conto del fabbisogno nazionale previsto;

c) sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici e biotecnologici, nonché i criteri per l'eventuale

commercializzazione; e

d) adempimento delle richieste pertinenti le necessità della micro-localizzazione su igiene ed epidemiologia.

13. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere, in relazione a:

a) necessità di investimenti indotti, sia per eseguire l'investimento che per il suo successivo sfruttamento;

b) valutazione dei consumi di base di energia elettrica e combustibile;

c) valutazione dell'efficienza energetica degli edifici e dei diversi progetti tecnologici previsti; e

d) valutazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel progetto di investimento proposto.

14. L'Istituto di Pianificazione Fisica, per quanto riguarda la macrolocalizzazione e la microlocalizzazione, a seconda dei casi, dell'investimento e, se si trovano in uno qualsiasi di questi documenti, la data prevista di consegna degli stessi e le specifiche che incidono nella concessione di tali certificazioni.

15. L'Istituto Nazionale per le Risorse Idriche, sulla domanda per opere indotte per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei rifiuti dell'investimento, e la loro corrispondenza con la disponibilità e l'equilibrio idrico nazionale.

16. Lo Stato Maggiore Nazionale della Protezione Civile in materia di:

a) elementi connessi con gli interessi della Protezione Civile dei progetti delle attività da valutare;

b) risultati di conformità con i requisiti imposti durante il processo di armonizzazione degli interessi di Protezione Civile, per gli investimenti che si sviluppano per le attività commerciali approvate.

CAPITOLO V

GRUPPO TECNICO PER ASSISTERE I LAVORI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' CON INVESTIMENTI STRANIERI

ARTICOLO 23. Il Gruppo Tecnico, come definito all'articolo 62 del Regolamento di Legge, conduce un'analisi preliminare sulle questioni ad essa affidate dalla Commissione, in particolare, sugli aspetti tecnici che devono

essere adempiuti, risolvendo dubbi e dando chiarimenti e precisazioni; facilitando così il processo decisionale da parte dei membri della Commissione stessa.

ARTICOLO 24. Il Gruppo Tecnico dà suggerimenti alla Commissione sui temi che vengono presentati alla Commissione stessa.

ARTICOLO 25. Il Gruppo Tecnico si riunisce con la frequenza necessaria, in linea con l'ordine del giorno della riunione della Commissione.

ARTICOLO 26. Le sessioni del Gruppo Tecnico sono presiedute dal funzionario designato dal Presidente della Commissione.

ARTICOLO 27. La Segreteria della Commissione è responsabile della preparazione e conservazione del verbale di ciascuna riunione del Gruppo Tecnico e dell'invio della relazione sulle decisioni adottate, ai membri della Commissione entro tre (3) giorni lavorativi dalla conclusione della sessione.

SECONDO: La Direzione Generale per gli Investimenti Stranieri è responsabile della verifica e del controllo di quanto stabilito nella presente Risoluzione.

TERZO: La presente Risoluzione entrerà in vigore 90 giorni dopo l'approvazione della legge n.118, Legge sugli investimenti stranieri.

Si presenta questa Risoluzione al Segretario del Consiglio dei Ministri.

SI COMUNICA la presente ai capi degli organismi, Agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato e alle istituzioni nazionali e ai vice ministri, amministratori delegati, direttori e delegati territoriali dell'Organismo.

Si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba.

Si DEPOSITA l'originale presso l'Amministrazione giuridica.

Fatto nella città di L'Avana, Ministero per il Commercio Estero e gli Investimenti Stranieri, il 16 aprile 2014.

Rodrigo Malmierca
Ministro del Comercio Estero e degli Investimenti Stranieri

RISOLUZIONE N. 129 del 2014

CONSIDERANDO che il Decreto n. 325 del 9 aprile 2014 "Regolamento della Legge per gli investimenti stranieri" stabilisce la procedura per la presentazione delle domande e la valutazione delle proposte commerciali con investimenti stranieri a Cuba.

CONSIDERANDO che è necessario stabilire le basi metodologiche per la presentazione di Opportunità di investimento straniero, lo sviluppo di studi di pre-fattibilità o di fattibilità tecnica economica per le Opportunità, le Proposte commerciali con investimenti stranieri e le proposte di modifiche di attività commerciali in esercizio, a seconda del caso, così come per la presentazione della relazione annuale per le diverse forme.

QUINDI: nell'esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 100 comma a) della Costituzione della Repubblica di Cuba,

Decido:

PRIMO: di impostare la base metodologica per la presentazione delle Opportunità di investimento straniero, l'elaborazione degli studi di sviluppo di pre-fattibilità o di fattibilità tecnica ed economica delle Opportunità, le Proposte commerciali con investimenti stranieri e le Proposte di modifica delle attività in esercizio, a seconda del caso, così come per la presentazione della relazione annuale per le varie forme, come da Allegati 1, 2 e 3 che accompagnano e fanno parte integrante di questa Risoluzione.

Nel caso delle istituzioni finanziarie si terrà conto delle norme specifiche applicabili a questo tipo di istituzioni emesse dalla Banca Centrale di Cuba.

SECONDO: La Direzione Generale per gli Investimenti Stranieri rimane responsabile della verifica e del controllo dell'adempimento delle disposizioni della presente risoluzione.

TERZO: Ai disporsi dell'unificazione monetaria, i soggetti della presente Risoluzione applicheranno anche le norme stabilite per tali scopi.

QUARTO: La presente Risoluzione entra in vigore 90 giorni dopo l'approvazione della Legge n. 118, Legge sugli investimenti stranieri.

SI COMUNICA la presente ai capi degli organismi, Agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato e degli enti, ai

viceministri, amministratori delegati, direttori e delegati territoriali dell'Organismo.

Si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba.

Si DEPOSITA in originale presso la Direzione Giuridica.

Fatto nella città di L'Avana, Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, il 16 aprile 2014.

Rodrigo Malmierca
Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti
Stranieri

ALLEGATO 1

BASI METODOLOGICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO STRANIERO E LA PREPARAZIONE DI STUDI DI PRE-FATTIBILITÀ O DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER LE OPPORTUNITÀ, LE PROPOSTE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E LA MODIFICA DI ATTIVITÀ IN ESERCIZIO, A SECONDA DEL CASO, E PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE PER LE DIVERSE FORME.

Il Decreto n. 325 del 9 aprile 2014 "Regolamento della Legge sugli investimenti stranieri" prevede la presentazione delle domande per la valutazione e l'approvazione al Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri da parte degli organismi, Agenzie dell'Amministrazione Centrale dello Stato e sponsor enti nazionali tramite le seguenti fasi:

A) Opportunità di attività con investimenti stranieri: La presentazione include:

a) Informazioni del settore:

- Struttura del settore, industrie specifiche o gruppi di imprese che lo compongono.
- Principali strategie di lavoro e punti di forza fondamentali del settore.
- Attività economiche-imprenditoriali e industrie in cui si ha la presenza di investimenti stranieri.

Principali esperienze e risultati.

- Altro (Commenti addizionali).

b) Informazioni sulle possibilità di investimento straniero:

- Avallo del Responsabile dell'organismo, Agenzia dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti sponsor nazionali che indicano che l'opportunità di investimento straniero dell'attività è inclusa nella proiezione quinquennale vigente.

- Scheda della proposta.

- Studio di pre-fattibilità tecnico-economica (tabelle 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12 e 14 dell'Allegato 2 della presente risoluzione) e base tecnico-economica.

- Altri commenti aggiuntivi.

La scheda di opportunità di investimento straniero si presenta nel seguente formato:

SCHEDA DI OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO STRANIERO

1. Titolo: Nome del progetto.

2. Obiettivo, ambito e motivazioni della proposta: obiettivi che si vogliono raggiungere.

Cause che impediscono la realizzazione del progetto con le proprie risorse e vantaggi della partecipazione di un investimento straniero. Risultati attesi del paese, con una stima relativa alla sostituzione delle importazioni e delle esportazioni.

3. Identificazione delle parti o dei soci e la loro partecipazione al progetto: Nome dell'ente cubano o degli enti cubani che parteciperanno, missione, esperienza nel settore e loro percentuale di partecipazione nell'attività. Nome della società o delle entità straniere che partecipano, missione, esperienza nel settore e loro percentuale di partecipazione nell'attività.

4. Forma dell'investimento straniero proposto: forma di preferenza che si propone. Possibilità di adottare forme alternative, spiegandone vantaggi e svantaggi.

5. Termine o Periodo di validità: validità del progetto, specificazione delle fasi di investimento, messa in funzione, operazioni, ecc.

6. Ammontare stimato dell'investimento e indicatori chiave di redditività. Valore stimato totale dell'investimento da effettuare, concetti e fonti di finanziamento che si prevedono. Indici di redditività Valore Attuale Netto (VAN), Tasso interno di Redditività (IRR) e Periodo di Recupero dell'Investimento (PR).

7. Micro-localizzazione: luogo in cui si intende realizzare l'investimento straniero a livello di municipio e provincia. Devono essere fornite mappe o altre immagini che illustrano l'ubicazione del progetto.

8. Stato attuale del settore o del servizio da eseguire che dimostra la necessità di un vincolo con un capitale straniero: Informazioni sui livelli di produzione nazionale o di prestazione di servizi, disponibilità di materie prime e stato della tecnologia.

9. Mercato a cui sono destinate le merci e/o i servizi derivanti dall'attività prevista: Informazioni sul mercato interno o dell'esportazione, criteri di analisi e basi utilizzate. Livello di conciliazione della domanda con potenziali clienti nazionali. Studi di mercato effettuati.

10. Altre considerazioni: Informazioni sui livelli di capacità della forza lavoro. Eventuali altri elementi ritenuti necessari.

B) Proposte di attività con investimenti stranieri. La loro presentazione include:

a) Nel caso di proposte di imprese miste, contratti di associazione economica internazionale e imprese a capitale completamente straniero si deve presentare la documentazione richiesta come stabilito nella normativa vigente, tra cui si include lo studio di fattibilità tecnico-economica (Tabelle da 1 a 16 dell'Allegato n. 2 della presente risoluzione) compresa la base tecnico-economica.

b) Nel caso di proposte di contratti di associazione economica internazionale a rischio per l'esplorazione delle risorse naturali non rinnovabili, si deve presentare:

1. Settore petrolifero: Tabella n. 20 dell'Allegato n. 2.

2. Settore minerario: Tabelle 9 e 21 dell'Allegato n. 2.

c) Nel caso di proposte di contratti di Associazione Economica Internazionale per la gestione produttiva, di servizi e la prestazione di servizi professionali si deve presentare la Tabella 22.

C) Attività in esercizio. La presentazione della documentazione per la valutazione delle modifiche proposte comprende:

a) modifica dei documenti costitutivi dell'attività in esercizio che richiedono la presentazione di studi di fattibilità tecnica ed economica, tra cui la sua base tecnico-economica:

Proroga del periodo di validità. (Tabelle da 1 a 19 dell'Allegato n. 2 della presente Risoluzione).

Aumento o riduzione del capitale o dei contributi realizzati, a seconda dei casi. (Tabelle da 1 a 16 dell'Allegato n. 2 della presente Risoluzione).

Modifica dell'oggetto sociale o contrattuale approvato. (Tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 14. Le Tabelle 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 e 19 si includono solo se richiesto).

Modifica di qualsiasi altra delle condizioni stabilite nell'autorizzazione del Governo e tabelle relative a tali modifiche.

Le modifiche alle attività in esercizio stabilite alle lettere b) e c) del paragrafo B) precedente, si presentano con le relative tabelle.

b) La presentazione della valutazione socio-economica finale dell'investimento e dello studio del postinvestimento:

Atto conclusivo dell'investimento e valutazione tecnica economica con la presentazione delle Tabelle da 1 a 16 dell'Allegato n. 2 della presente Risoluzione;

Lo studio del post-investimento con la presentazione delle Tabelle da 1 a 16 dell'Allegato n.2 della presente Risoluzione.

c) Aggiornamento dello Studio di fattibilità tecnico-economica.

Studio di fattibilità tecnico-economica (tabelle da 1 a 16 dell'Allegato n. 2 alla presente Risoluzione) compresa la base tecnico-economica.

d) Presentazione della relazione annuale (allegato n. 3 della presente Risoluzione).

CONTENUTO DEGLI STUDI DI PRE-FATTIBILITA' O FATTIBILITA' TECNICOECONOMICA

Lo studio di pre-fattibilità o fattibilità tecnico-economica deve contenere le tabelle con le informazioni riportate nella presente Risoluzione e i presupposti tecnico-economici. L'aggiornamento dello studio di fattibilità è disciplinato dalle disposizioni della legislazione vigente in materia del processo di investimento. Questo studio deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome dell'ente che ha preparato lo studio di fattibilità tecnico-economica e degli esperti responsabili di ogni sezione dello stesso, specificando nome, cognome, titolo, firma e data di elaborazione. In caso di partecipazione di esperti esterni all'ente che ha elaborato lo Studio, si deve specificare l'ente di appartenenza.

b) Fonti da cui i dati e gli indicatori reali su cui si basa lo studio di fattibilità tecnico-economica specificando l'esperto o l'ente responsabile della precisione e affidabilità dei dati, con nome e firma dell'esperto.

c) Riferimento a precedenti importanti che implicano o incoraggiano la necessità di investire, come studi passati eseguiti da istituzioni specializzate, esperienze acquisite in processi analoghi all'interno o all'esterno del paese,

interessi dei clienti esterni relativi alla produzione o ai servizi che si prospettano, politiche governative e altro.

CONTENUTO DEI PRESUPPORTI TECNICO-ECONOMICI PER LE ASSOCIAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI E LE IMPRESE A CAPITALE COMPLETAMENTE STRANIERO

Il contenuto dei presupposti tecnico-economici è il seguente:

1. Stato attuale dell'industria cubana o dei servizi.

Breve descrizione della situazione attuale e prospettive del settore o dei servizi nel settore in cui l'azienda si propone, con note riguardanti l'analisi del mercato che supporta le produzioni o i servizi previsti, lo stato delle capacità produttive esistenti includendo il Rapporto Capacità/Domanda considerando tutti i produttori del paese, la tecnologia di cui si dispone, il grado di obsolescenza del materiale e gli attuali limiti che si devono affrontare e altri elementi di interesse.

2. Eventi precedenti.

Sintesi delle trattative condotte con il potenziale socio straniero o con la sua casa madre o con altri enti stranieri relativamente all'attività che si intende creare.

3. Caratterizzazione del socio straniero.

Denominazione sociale dell'ente straniero e domicilio sociale.

Esperienza nel settore e suoi legami con il mercato esterno.

4. Caratteristiche dell'associazione economica internazionale o società a capitale completamente straniero.

a) Specialità dell'investimento straniero.

b) Definizione degli obiettivi, portata e principio del progetto proposto e ragioni di tipo economico, sociale, tecnologico, commerciale, finanziario, strategico che supportano l'obiettivo del progetto.

(Nuova creazione, ampliamento o ammodernamento).

c) Oggetto sociale o contrattuale secondo i documenti legali.

d) Parti nelle forme di investimento straniero in questione; ragione sociale delle parti, indicando se l'ente straniero è associato o coinvolto direttamente o tramite una società intermediaria, o se è una persona fisica.

e) Periodo di validità, luogo e nome della forma di investimento straniero.

f) In investimenti che richiedono la costruzione e l'assemblaggio si indicano le possibili imprese di costruzione che li eseguono e il livello di accordo che esiste tra essi. Se,

per la sua attuazione, si richiedono nuove forme di investimento straniero, esse dovranno essere definite in questa fase.

5. Apporti o contributi in associazioni economiche internazionali.

a) Nel caso di apporti in imprese miste si specifica l'ammontare complessivo del capitale e gli apporti di ciascuna parte, e nel caso di contratti di associazione economica internazionale, la percentuale di partecipazione e i contributi.

Gli apporti o i contributi della parte cubana di beni statali devono essere debitamente certificati dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi secondo le disposizioni della legge sugli investimenti stranieri.

b) Forma e luoghi in cui si rende effettivo il capitale sociale o i contributi (di forma identica ai documenti costitutivi).

c) Ottenimento della Sovvenzione Statale da parte di qualsiasi ente coinvolto nella trattativa, definizione della sua quantità e accettazione del Ministero delle Finanze e dei Prezzi.

6. Obblighi delle parti.

Nel caso che precede, si descrivono gli obblighi che la parte cubana e la parte straniera devono soddisfare in relazione alle attività per la costituzione e il funzionamento dell'impresa mista o dei contratti di associazione economica, come ad esempio la negoziazione di prestiti, preparazione o costruzione di locali, l'acquisto e l'installazione di macchinari, nuovi investimenti, mercato, materie prime e materiali, formazione o addestramento del personale cubano.

Nel caso si richiedano prestiti o altri tipi di finanziamento, si osserveranno le istruzioni emanate dalla Banca Centrale di Cuba in merito e si esprimerà chiaramente l'importo richiesto, l'interesse che viene concordato come massimo erogabile da pagare e le garanzie del suo ottenimento da parte straniera.

La descrizione degli obblighi si effettua tramite documenti legali.

7. Direzione e gestione.

Relativamente ai documenti costitutivi, la descrizione dei livelli di gestione, descrivendo gli organi interessati, il numero dei membri e la composizione di ciascuno. Si definisce chi assume la presidenza e il periodo di rotazione della carica principale. Nel caso di contratti di associazione economica internazionale, si definisce il funzionamento dell'organo di amministrazione.

8. Forza lavoro.

Sintesi della quantità e della categoria della forza lavoro. Specificare dettagli riguardanti l'importo del pagamento per la forza lavoro totale, compresa la forza lavoro straniera, se necessario.

Si deve riportare, separatamente, il calcolo per i Contributi di Previdenza Sociale.

Si deve riportare, se del caso, l'ente proposto come datore di lavoro.

9. Marketing.

a) *Beni e servizi*: Descrizione delle merci prodotte e vendute e dei servizi, a seconda dei casi.

Descrizione della capacità produttiva e/o dei servizi da creare. Descrizione e specifica della capacità produttiva o dei servizi che si desidera sub-contrattare. Tecnologia necessaria e sua provenienza.

b) *Materie prime*: mercato di acquisizione delle materie prime, materiali, componenti e altre forniture e percorso per il finanziamento; e, se del caso, se sono forniti dal socio straniero, impostare i parametri per la loro competitività. Nei contratti di associazione economica internazionale la parte cubana, se del caso, deve firmare i contratti di compravendita e gestire le importazioni e le altre richieste; la parte cubana si occuperà ed eseguirà le esportazioni.

c) *Trasporto*: schema del trasporto delle materie prime e dei prodotti; mezzi da utilizzare e strutture portuali e/o aeroportuali. Gli investimenti che richiedono mezzi di trasporto, o quando non sono l'oggetto principale dell'investimento, sono descritti in forma puntuale e indipendente; specificando il momento in cui si prospetta la loro acquisizione.

d) *Assicurazioni*: si contrattano con compagnie autorizzate dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi per operare nel paese, sulla base dei premi e di altre condizioni contrattuali competitive a livello internazionale. Si deve considerare il costo della polizza assicurativa e il suo valore ai fini dei calcoli economici.

Nel caso di contratti di associazione economica internazionale le parti cubane dovranno contrattare le polizze assicurative.

e) *Mercato*: Mercato verso cui si orienta la produzione di beni e di servizi, specificando quando si tratta del mercato interno, la situazione attuale, la sua potenzialità e il risparmio in valuta per la sostituzione delle importazioni, oltre all'effetto per il paese che l'attività di associazione economica internazionale o di società a capitale completamente straniero rappresentano. Nei calcoli economici si precisa la percentuale della capacità produttiva destinata all'esportazione. Si stima, similmente, la fornitura di un servizio.

Politica commerciale da sviluppare per la promozione di beni e servizi. Studio di mercato nella misura applicabile e canali di distribuzione da utilizzare per l'esportazione pianificata.

Restrizioni territoriali che possono limitare la capacità di esportazione dell'Associazione economica internazionale.

Strategia di penetrazione del mercato, considerando quelli che sono già posizionati.

Prezzi internazionali per la realizzazione del/dei prodotto/i considerando il costo del trasporto.

f) *Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico*: si precisano i diritti di proprietà intellettuale nelle diverse forme e le informazioni riservate che proteggono la tecnologia.

Alla conclusione dei contratti di licenza necessari si devono identificare gli atti autorizzati (tra gli altri, la fabbricazione, l'uso e la vendita), i paesi autorizzati per lo sfruttamento; il carattere esclusivo o meno, la possibilità di concessione di sub-licenze; il carattere gratuito o oneroso e la proporzionalità tra il prezzo della tecnologia e l'insieme dei diritti conferiti; così come i diritti di proprietà intellettuale registrati a Cuba che possono essere violati con l'uso della tecnologia. Nello stesso modo si eviterà la concessione di clausole restrittive che pregiudicano gli interessi nazionali.

Si precisa la strategia del marchio in linea con la normativa vigente.

Nei casi in cui vi è il trasferimento di tecnologia si specificano i seguenti aspetti:

Tecnici: descrizione generale del flusso tecnologico, posizione della tecnologia nel suo ciclo di vita (specificando se si tratta di una tecnologia di recente presenza sul mercato, o se è nella sua fase matura o sta cominciando a diminuire); rischi tecnologici probabili e l'incremento o il decremento netto di fonti di energia e gli indici di efficienza energetica della produzione o dei servizi generati dall'investimento dall'inizio dello sfruttamento.

Fattori di contesto nazionale: Adattamento del trasferimento alla strategia e alla politica tecnologia e ambientale approvata; possibilità di aggregazione nazionale (potenziale di offerta interna di parti, attrezzature e altri elementi del flusso tecnologico); opportunità di migliorare e sviluppare a livello nazionale la tecnologia che si trasferisce (potenziale di Ricerca e Sviluppo e di ingegneria associabile); compatibilità della tecnologia con i sistemi tecnico-produttivi a cui si collega, in particolare per la riparazione, la manutenzione e la metrologia; e le

possibilità di assimilazione della tecnologia da parte della forza lavoro disponibile.

Ambiente: rischi ambientali potenziali, specificando se si producono danni all'ambiente dovuti ai rifiuti durante l'installazione e il funzionamento della tecnologia, le azioni volte a prevenire gli effetti negativi, e le soluzioni di trattamento proposte e le richieste per lo smaltimento e il riciclaggio; identificazione degli effetti stimati della tecnologia sull'ambiente (popolazione, acqua, aria, suolo, rilievi, ecc.) e le attività economiche (allevamento, foreste, turismo, cultura, ecc.) e le norme e i regolamenti riguardanti l'ambiente.

Analisi delle varianti: Confronto tra la tecnologia proposta e quella di livello internazionale medio, rispetto agli aspetti precedenti, e le ragioni per cui si propone questa variante tecnologica.

10. Investimenti: tutte le definizioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il campo di applicazione definito nella norma attuale che disciplina il processo di investimento nel paese.

11. Cronogramma o luogo dell'investimento: è completo e direttivo ed include il periodo dalla preparazione fino alla messa nel mercato e il luogo che si fissa per lo stesso corrisponderà alle condizioni approvate nello studio di fattibilità tecnico-economica. Si svolge in due parti. La prima comprende le attività della fase di pre-investimento fino all'inizio della fase di esecuzione. La seconda fase prevede l'implementazione e la disattivazione e l'inizio dello sfruttamento fino a quando l'investimento raggiunge il suo massimo utilizzo. Nel cronogramma si specifica il percorso critico dell'investimento a cui si fa particolare attenzione, vista l'impossibilità o i costi elevati per recuperare ritardi. In questa fase del cronogramma si determina quando verrà eseguita la valutazione tecnico-economica finale e viene proposta una data per lo studio del post-investimento.

12. Schema delle operazioni: esecuzione delle operazioni della forma di investimento straniero e i vincoli produttivi e di servizi che si sviluppano in questo processo. La percentuale di materie prime e materiali che si prospetta di acquisire nel mercato nazionale.

Si includono informazioni sui benefici per il paese, e riferimenti al fatto che il sistema contabile da applicare funziona in spagnolo e soddisfa le Norme Cubane di Informazione Finanziaria.

13. Forma e luogo di distribuzione di utili o profitti: presupposti concordati tra i soci per la distribuzione di utili in conformità con le disposizioni dei documenti legali che si sottoscrivono a tal effetto. Specificare se non sono distribuiti utili in nessun periodo.

14. Costituzione della Riserva: calcolo della Riserva per imprevisti come stabilito dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi. Nel caso si preveda la costituzione di riserve volontarie, specificare gli obiettivi delle stesse e l'importo totale della riserva calcolata.

15. Fondo di incentivazione: la sua costituzione è autorizzata come stabilito dalla Legge sugli Investimenti Stranieri e la sua distribuzione è regolata dal Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

16. Risoluzione dei conflitti: procedimento previsto e presupposti per la sua scelta.

17. Studio di fattibilità tecnico-economica: presenta i risultati dell'operazione della forma di investimento straniero, almeno per un periodo di due volte superiore alla durata di recupero dell'investimento, almeno dieci (10) anni di operatività, e si compilano le tabelle secondo i modelli allegati.

Le operazioni si riportano in pesos convertibili, in migliaia con un decimale. Nei casi in cui per le caratteristiche dell'attività commerciale o per la provenienza del socio straniero, le basi sono in un'altra valuta, riportare il tasso di cambio utilizzato.

Il primo anno dell'investimento è considerato Anno 1 dello Studio di fattibilità tecnico-economica.

18. Valutazione tecnico-economica finale e studio di post-investimento:

a. Valutazione tecnico-economica finale: avviene dopo il completamento del processo di investimento e valuta l'effettiva attuazione del progetto una volta completato.

b. Studio post-investimento: il momento in cui si realizza è stabilito con l'approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica.

CONTENUTO DEI PRESUPPOSTI ECONOMICI PER I CASI DI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE DI GESTIONE PRODUTTIVA O DI SERVIZI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI

I Presupposti Economici per i suddetti Contratti è disciplinata da quanto segue:

1. Stato attuale dell'industria cubana o dei servizi: Breve descrizione della situazione attuale e in prospettiva dell'industria o dei servizi che generano l'opportunità di realizzare il business proposto. Limitazioni che si presenterebbero all'impresa cubana, nel caso dovesse

assumere queste produzioni o servizi senza il contratto proposto.

2. Eventi precedenti: Sintesi delle trattative condotte con la parte straniera o con la casa madre o con altri enti stranieri relativamente al contratto da firmare.

3. Caratterizzazione della parte straniera: Denominazione sociale dell'impresa straniera e suo indirizzo sociale. Precisare la partecipazione nel settore e i suoi legami con il mercato esterno. Precisare la partecipazione in altre attività commerciali nella Repubblica di Cuba.

4. Caratterizzazione della parte cubana: Denominazione dell'impresa cubana e indirizzo sociale. Precisare l'oggetto sociale fedelmente come appare nei documenti costitutivi e successive modifiche.

5. Vantaggi dell'attività commerciale

6. Caratteristiche del contratto:

a. Descrizione degli obiettivi del progetto proposto e le ragioni di tipo economico, sociale, tecnologico, commerciale, finanziario e strategico su cui si basa.

b. Specificare l'oggetto del contratto.

c. Obblighi delle parti.

d. Durata e sede.

e. Modalità di funzionamento del contratto e pagamento alla controparte.

f. Identificazione delle importazioni di forniture e possibili aree di origine.

g. Per prestiti richiesti o per altri tipi di finanziamento, si osserveranno le istruzioni emesse dalla Banca Centrale di Cuba e sarà chiaramente espresso l'importo richiesto, l'interesse concordato come massimo da pagare e le garanzie del suo ottenimento per la parte straniera.

7. Marketing

Beni e servizi: descrizione dei beni o servizi che si produrranno o commercializzeranno. Descrizione della capacità produttiva o dei servizi da creare, livelli di produzione e servizi da raggiungere.

Tecnologia necessaria e sua provenienza.

Materie prime: specificare il mercato da cui si acquisiscono le materie prime, i materiali, i componenti e le altre forniture e il percorso per il finanziamento, se forniti dalla parte

straniera, gli afflussi effettuati con l'obiettivo di definire il fornitore.

Importatore-esportatore: nel caso in cui si richieda l'esecuzione di attività di commercio estero, citare l'ente cubano che fornirà questo servizio.

Mercato: Definire il mercato a cui la produzione o servizi saranno orientati, specificando nel caso del mercato interno la situazione attuale, il suo potenziale e il risparmio in valuta (tener conto del tasso di cambio utilizzato) per la sostituzione delle importazioni, precisando la base di calcolo. Si deve precisare la percentuale della capacità produttiva o di servizio destinata all'esportazione. Definire la politica commerciale da sviluppare per la promozione di beni o servizi. Ricerca di mercato in misura adeguata; specificare i canali di distribuzione da utilizzare, specificare se ci sono restrizioni territoriali che possono limitare la capacità di esportazione. Definire la strategia di mercato tenendo conto di quelli già posizionati. Precisare i prezzi internazionali di realizzazione di prodotti o servizi, considerando il costo dei noleggi.

Proprietà Intellettuale e Trasferimento di Tecnologia: in queste forme si applicherà, se del caso, quanto previsto nelle disposizioni del paragrafo f), punto 9 "Marketing" nel contenuto della Relazione tecnicoeconomica per le Associazioni economiche internazionali e Imprese a capitale completamente straniero.

ALLEGATO N. 2

TABELLE PER LA PRESENTAZIONE DELLO STUDIO DI PRE-FATTIBILITA' E FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Relazione:

Tabella 1. Stato patrimoniale

Tabella 2. Flussi di cassa per la pianificazione finanziaria.

Tabella 3. Flusso di cassa per il rendimento dell'investimento.

Tabella 4. Stato di cassa

Tabella 5. Spese totali.

Tabella 6. Capitale circolante.

Tabella 7. Ripartizione dei consumi fondamentali.

Tabella 8. Investimento iniziale.

Tabella 9. Budget degli investimenti.

Tabella 10. Cronogramma di realizzazione dell'investimento.

Tabella 11. Finanziamenti

Tabella 12. Apporti o contributi.

Tabella 13. Forza lavoro.

Tabella 14. Benefici per il paese.

Tabella 15. Effetto sulle valute.

Tabella 16. Analisi di sensibilità.

Tabella 17. Movimento di capitale contabile per proroga.

Tabella 18. Stato di cassa precedente per proroga.

Tabella 19. Stato patrimoniale precedente per proroga.

Tabella 20. Riepilogo Economico del Contratto di Associazione economica internazionale a rischio per l'esplorazione e produzione di idrocarburi.

Tabella 21. Costi e spese del Contratto di Associazione economica internazionale a rischio per il settore minerario.

Tabella 22. Risultati programmati dall'investitore cubano a partire dalle operazioni del Contratto di Associazione economica internazionale per la gestione produttiva, di servizi e prestazione di servizi professionali.

Tablee dettagliate che accompagnano i Presupposti economici:

Tabella 1. Stato patrimoniale. È presentato secondo il modello allegato. In tutti i casi le informazioni saranno preparate comprendendo il pagamento delle tasse previste ai sensi della legislazione vigente.

Secondo l'importo stimato dell'investimento si potrà fare la proiezione a dieci (10) o venti (20) anni.

Tabella 2. Flussi di cassa per la pianificazione finanziaria. È presentato in conformità con le disposizioni del modello allegato.

Si includono come "entrate" tutti gli apporti e i finanziamenti ricevuti nel periodo di investimento e in seguito, se necessario, come "uscite" nella riga che precede quella dell'investimento, il capitale circolante o altro.

Tabella 3. Flusso di cassa per il rendimento dell'investimento. È presentato in conformità con le

disposizioni del modello allegato. Descrive esplicitamente il Periodo di Recupero con un decimale.

Tabella 4. Stato di cassa. È presentato in conformità con le disposizioni del modello allegato. Comprende gruppi di attivi, passivi e capitale sociale o contributi.

Secondo l'importo stimato dell'investimento si potrà fare la proiezione a dieci (10) o venti (20) anni.

Tabella 5. Spese totali. Mostra i costi e le spese raggruppate per concetti fondamentali, necessari all'attività commerciale proposta.

Tabella 6. Capitale circolante. Include i cicli stimati per tutti gli indicatori.

Tabella 7. Ripartizione dei consumi fondamentali. Scorpora gli investimenti fondamentali per voci

Tabella 8. Investimento iniziale. Mostra gli investimenti necessari per l'esecuzione del progetto. E' accompagnato da un dettaglio che descrive l'investimento fisso, i costi previsti e gli imprevisi.

Il capitale fisso è costituito dalle risorse necessarie per costituire e predisporre un progetto di investimento e si conforma per l'investimento fisso e i costi di pre-produzione.

Investimento fisso. Si compone dei seguenti elementi:

- **Terreno e sua preparazione** (disboscamento, demolizione, movimento terra).
- **Valore dei diritti concessi come apporti.** La valorizzazione del terreno si basa sui metodi stabiliti per la valutazione degli attivi.
- **Infrastruttura** (investimenti indotti diretti necessari per vincolare l'investimento principale con l'infrastruttura tecnica esterna della zona, come i collegamenti elettrici, la fornitura di acqua, accesso viario, opere ferroviarie, idrauliche e marittime). Include i lavori per la riduzione dei disastri richiesti dallo Stato Maggiore Nazionale della Protezione Civile, così come le opere di difesa o di protezione progettate dal Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie. Essa comprende anche, se necessario, le spese richieste per eliminare o ridurre gli effetti negativi sull'ambiente che possono derivare dall'investimento. Queste devono essere ripartite per oggetti d'opera secondo i tassi di svalutazione.

I costi di investimenti indiretti indotti non sono inclusi nel valore totale degli investimenti ai fini del calcolo dell'efficienza economica del progetto, anche se si

consiglia di prenderli in considerazione nell'analisi dell'efficienza economica dell'investimento per il paese.

Come tali sono considerati quelli che si eseguono al di fuori dell'area dell'investimento principale e con scopo la creazione di infrastrutture produttive (strade, reti di approvvigionamento idrico e di energia elettrica) e alloggi e servizi sociali per i lavoratori.

- Diritti reali concessi (Diritto di superficie, Diritto di usufrutto e altri).

- Edilizia civile e montaggio. Si devono ripartire per oggetti d'opera secondo i tassi di svalutazione.

Esclude i lavori per opere temporanee realizzate per agevolare il costruttore che dopo il completamento dei lavori non hanno una destinazione utile.

- Macchinari, attrezzature, loro fornitura e montaggio. Include i noleggi, assicurazioni, tariffe doganali e costi di trasporto. Devono essere scorporati per tipo di attrezzatura e tasso di svalutazione.

- Altro (diritti di proprietà intellettuale e know-how e informazioni riservate con valore tecnicocommerciale, ecc.).

- Spese precedenti lo sfruttamento o di pre-operazione

Comprende:

i. Studi di pre-investimento e di ricerca: studi preparatori per gli investimenti, così come progetti, idee concettuali, ingegneria di base e ingegneria di dettaglio. Studi di disastri e di impatto ambientale.

ii. Ricerca e sviluppo. Studi tecnici applicati.

- Formazione e addestramento: i costi di formazione e addestramento, comprese le spese di viaggio, diarie, stipendi e salari. Assunzione di personale straniero o nazionale per assistenza tecnica.

- Collaudi e messa in servizio: spese o perdite d'esercizio incorse durante il periodo di prova dell'installazione.

- Altro: costi precedenti non quantificati prima come interessi per prestiti durante il periodo di costruzione, organizzazione della promozione e commercializzazione, rete di vendite e fornitura, salari e previdenza sociale corrispondenti al periodo precedente alla produzione e gestione dell'esecuzione.

Includere gli utensili e i pezzi di ricambio se fanno parte della dotazione iniziale (specificare quale).

Tabella 9. Budget degli investimenti. Si inserisce l'informazione corrispondente agli investimenti scorporati in Costruzione e Montaggio, Attrezzature ed Altro. Si ripartisce la quantità di veicoli specificando quelli che si acquisteranno per incremento o riposizionamento del parco in ogni anno.

Inoltre, si indicano gli importi per il Piano di preparazione degli investimenti, le importazioni e le spese di viaggio all'estero relativi alla fase.

Tabella 10. Cronogramma di realizzazione dell'investimento.

Al fine di stabilire e controllare il flusso dei costi richiesti e il periodo di attuazione di un progetto dal momento della decisione di investire fino al momento della attuazione, si prepara un cronogramma di realizzazione il più obiettivo ed efficiente possibile. Il ritardo in qualche fase permette di valutare le implicazioni finanziarie che questo comporta. Questa fase di lavoro prevede diversi passaggi compresi negoziazione, contrattazione, elaborazione dei progetti e ricerca, costruzione e installazione, formazione e collaudo e messa in esercizio delle strutture create.

La preparazione inadeguata di questa fase, potrebbe causare dei ritardi e mettere in pericolo la redditività potenziale del progetto e gli apporti valutari netti al paese per cui l'obiettivo principale di pianificare l'esecuzione del progetto è determinare le conseguenze finanziarie della fase di attuazione al fine di garantire il finanziamento adeguato per il progetto fin dall'inizio del suo sfruttamento e, nel caso in cui esso non sia portato a termine, di definire le responsabilità e le sanzioni applicabili.

Il cronogramma di attuazione è parte dello Studio di fattibilità tecnico-economica ed è presentato dal diagramma a barre che indica le date di inizio e di fine che corrispondono all'esecuzione di ogni fase, il che consente la misurazione della durata in mesi anche se ci sono sovrapposizioni delle principali attività che sono programmate in seguito.

Tabella 11. Finanziamenti. Le imprese cubane che si associano non devono destinare le entrate correnti dei loro Preventivi di entrate e spese in valuta all'attività commerciale proposta.

Si darà priorità ai crediti stranieri a medio e lungo termine con questo scopo.

Come fonti di crediti stranieri si presentano i crediti bancari o i prestiti degli investitori stranieri, che sono prestiti monetari a medio e lungo termine, che possono essere di origine nazionale o straniera e sono richiesti a fonti bancarie o nel mercato dei capitali.

I principali elementi di un credito bancario sono: il valore del finanziamento, il tasso di interesse, il periodo di grazia, il periodo di pagamento, la forma di pagamento (che

corrisponde: alla firma, su consegna e a rate), le assicurazioni e le spese bancarie.

Per il calcolo degli interessi si considera la quantità di consegne che si effettuano, il tempo tra la consegna fino all'operatività del progetto e il tasso di interesse corrispondente.

Dal punto di vista finanziario, è importante calcolare gli interessi sui prestiti che possono essere ottenuti per finanziare l'investimento e che devono essere pagati prima dell'inizio delle operazioni di progetto.

Tabella 12. Apporti o contributi. Esso fornisce i vari apporti che i soci danno al capitale sociale dell'impresa mista o i contributi delle parti di un contratto. Si riportano i valori apportati, individuando i beni materiali e immateriali, con l'apertura che è necessario fare, affinché la sua quantità concordi con il totale degli attivi apportati come investimento fisso e costi pre-operativi e come capitale circolante nei casi appropriati.

Tabella 13. Forza lavoro. Vengono presentati i posti da occupare per le diverse categorie nella ripartizione richiesta.

Tabella 14. Benefici per il paese. I risultati diretti includono le imposte, i dividendi, gli utili e altro.

Gli utili o i risultati ottenuti (se significativi) nei servizi per locazione o altri servizi forniti da terzi e/o l'acquisto di materie prime, e altri pagamenti supplementari che producono vantaggi per Cuba sono considerati come risultati indiretti.

Tabella 15. Effetto sulle valute. Una parte fondamentale della valutazione economica completa dell'investimento è l'analisi degli effetti della sua applicazione sullo stato della valuta del paese. Allo stesso tempo, si considerano gli effetti complessivi del business, sia diretti che indiretti.

Non si considerano le operazioni che costituiscono trasferimenti interni di capitali, se non quelle provenienti dalle esportazioni, importazioni, mutui e rimborsi di prestiti stranieri, sia a breve, medio o lungo termine.

Quando si tratta di sostituire le importazioni, questo effetto è calcolato come differenza tra il valore CIF delle importazioni e il valore dei beni o servizi prodotti dal business e immessi sul mercato nazionale, che è considerato come un ingresso di valuta.

Tabella 16. Analisi di sensibilità. Determinare la sensibilità dell'attività commerciale rispetto alle principali variabili che

influenzano la redditività del progetto, in particolare quelle difficili da prevedere.

Questa analisi ha lo scopo di misurare il massimo cambio o la massima variazione percentuale di una variabile pur rendendo il progetto redditizio. Rappresenta la variazione di un indicatore per un aumento o una diminuzione di uno o più fattori coinvolti nel calcolo, permettendo di definire un margine accettabile per queste variazioni. Permette inoltre di valutare la variazione dei costi di investimento, le entrate e i costi operativi.

Deve essere effettuata ipotizzando variazioni ai parametri iniziali, ricalcolando ancora il VAN e TIR.

Tabella 17. Movimento del capitale contabile per proroga. E' di almeno cinque (5) anni precedenti alla data in cui è richiesta la proroga.

Tabella 18. Stato di cassa precedente per proroga. E' di almeno cinque (5) anni precedenti la data in cui viene richiesto.

Tabella 19. Stato patrimoniale precedente per proroga. E' di almeno cinque (5) anni precedenti la data in cui viene richiesto.

Tabella 20. Riepilogo Economico del Contratto di Associazione Economica Internazionale a rischio per l'esplorazione e produzione di idrocarburi. È presentato in conformità con le disposizioni del modello allegato.

Tabella 21. Costi e spese del Contratto di Associazione economica internazionale a rischio per il settore minerario. È presentato in conformità con le disposizioni del modello allegato.

Tabella 22. Risultati programmati dall'investitore cubano, a partire dalle operazioni del Contratto di Associazione economica internazionale per la gestione produttiva, dei servizi e prestazione di servizi professionali. È presentato in conformità con le disposizioni del modello allegato.

Tabella 1. Stato patrimoniale

STUDIO DI PRE-FATTIBILITÀ E FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA				
Stato di rendimento finanziario				
MINCEX	Tabella n. 1			
Progetto	UM: migliaia con un decimale			
	Totale	Anno 1	Anno 2	Anno da 3 a 10 (*)
Vendite (1)				
Di cui: Mercato Nazionale				
Esportazioni				
Altri proventi (specificare)				
Più: Sovvenzioni				
Meno: trasferimenti e sconti in vendita				
Imposte per le vendite				
Vendite nette				
Costi diretti (2)				
Materie prime e materiali di consumo (per noleggi, assicurazioni e tariffe doganali)				
Manodopera diretta				
Servizi pubblici				
Altre spese (specificare)				
Costi indiretti (3)				
Spese commerciali				
Di cui: Forza lavoro (escluse tasse e contributi)				
Spese Amministrative				
Di cui: Forza lavoro (escluse tasse e contributi)				
Spese di manutenzione				
Di cui: Forza lavoro (escluse tasse e contributi)				
Altre spese generali				
Di cui: Forza lavoro (escluse tasse e contributi)				

Spese operative (2 +3)				
Svalutazioni e Ammortamenti (4)				
Spese finanziarie (Interessi) (5)				
Costi di gestione (6)				
Totale spese di produzione e servizi (2 +3 +4 +5 +6) = 7				
IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (8)				
UTILI PRIMA DELLE IMPOSTE (1-7-8)				
Meno: Fondi per rischi				
Meno: utili o beni da reinvestire				
REDDITO IMPONIBILE				
Meno: Imposte sugli utili				
UTILE NETTO DELLE IMPOSTE				
Meno: Fondi per incentivi				
Meno: altre riserve volontarie (specificare)				
UTILI DA DISTRIBUIRE (dividendi)				
Dividendi della parte cubana				
Dividendi della parte straniera				

Tabella 7. Ripartizione consumi fondamentali

STUDIO DI PRE-FATTIBILITÀ E FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA																	
Ripartizione consumi fondamentali																	
MINCEX																	
Progetto																	
Tabella n.7																	
UM: migliaia con un decimale																	
Descrizione	Unità di misura	Indice di consumo	Anno da 1 a anno 9 *							Anno 10							Totale complessivo
			Prezzo Unitario	Consumo	Valore totale	Provenienza				Prezzo Unitario	Consumo	Valore	Provenienza				
			CP	PN	Total	ID	CP	PN	Totale	CP	PN	Totale	ID	CP	PN	Totale	
Materie prime e materiali																	
-																	
-																	
-																	
Tariffe doganali																	
Servizi pubblici																	
Elettricità																	
Acqua																	
Gas																	
Diesel																	
Vapore																	
Telefonia																	

* Questa tabella si ripete ogni anno da 1 a 9, quindi aggiungerla all'anno 10.

ID: Importazione diretta (considerare nella valorizzazione il prezzo CIF del mercato mondiale)

CP: Acquisto in loco o mercato di frontiera (divise)

PN: Produzione nazionale

Tabella 10. Cronogramma di realizzazione dell'investimento.

STUDIO DI PRE-FATTIBILITÀ E FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA				
Cronogramma di realizzazione dell'investimento				
MINCEX Progetto	Tabella n.10			
	UM: migliaia con un decimale			
ATTIVITA	Anno da 1 a anno 10 (Trimestri) *			
	I	II	III	IV
Studi e ricerche				
Disegno e Ingegneria				
Gestione Commerciale				
Ricezione delle forniture				
Nazionali				
Importate				
Costruzione				
Montaggio				
Investimenti indotti				
Assistenza tecnica				
Formazione e addestramento				
Collaudo e messa in esercizio				
Inizio di produzione				

* Ripetere trimestralmente fino al 10° anno

Tabella 13. – Forza lavoro

STUDIO DI PRE-FATTIBILITÀ E FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA			
Forza lavoro			
MINCEX			Tabella n.13
Progetto			UM: migliaia con un decimale
	Anno da 1 a anno 10 (*)		
	Quantità	Pagamenti per la forza lavoro	Ammontare
Personale Totale			
<i>Cubano</i>			
Dirigenti			
Tecnici			
Amministrativi			
Servizi			
Operai			
Subtotale Personale Cubano			
14 % contributo previdenza sociale			
<i>Straniero</i>			
Dirigenti			
Tecnici			
Amministrativi			
Servizi			
Operai			
Subtotale Personale straniero			

(*) Si ripetono in ugual formato gli anni fino al 10° anno.

Tabella 16. – Analisi di Sensibilità.

STUDIO DI PRE-FATTIBILITÀ E FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA								
Analisi di Sensibilità								
MINCEX Progetto	Tabella n.16						UM: migliaia con un decimale	
	Parametri di base (in migliaia)							
Costi dell'investimento								
Per l'anno:								
Entrate								
Costi di operazione								
Variazione del parametro (%):	20	10	5	0	5	10	20	
Costi dell'investimento								
Entrate								
Costi di operazione								
Tasso di sconto								
Sensibilità del VAN (in migliaia):								
Costi di investimento								
Entrate								
Costi di Operazione								
Sensibilità del TIR (%):								
Costi dell'investimento								
Entrate								
Costi di Operazione								

Tabella 17. Movimento di Capitale Contabile per proroga.

STUDIO DI PRE-FATTIBILITÀ E FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA				
Movimento di Capitale Contabile per proroga				
MINCEX Progetto				Tabella n.17
	UM: migliaia con un decimale			
	Anno 1	Anni.....	Anno n-1	Anno precedente (n)
NOME DELLA PARTE CUBANA				
Capitale Sociale				
Incremento di Capitale				
Riserve Patrimoniali				
Riserve per imprevisti				
Riserve volontarie				
Utili trattenuti				
TOTALE PARTE CUBANA				
NOME DELLA PARTE STRANIERA				
Capitale Sociale				
Incremento di Capitale				
Riserve Patrimoniali				
Riserve per imprevisti				
Riserve volontarie				
Utili trattenuti				
TOTALE PARTE STRANIERA				
TOTALE IN CONTO CAPITALE				

SI RIFERISCE AI MOVIMENTI PASSATI DEL CAPITALE CONTABILE

Tabella 18. Stato di cassa precedente per proroga.

STUDIO DI PRE-FATTIBILITÀ E FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA						
Stato di cassa precedente per proroga						
MINCEX	Tabella n.18					
Progetto	UM: migliaia con un decimale					
	Anno N4	Anno N3	Anno N2	Anno N1	Anno precedente N	Anno attuale stimato di chiusura
TOTALE ATTIVI						
Attivo Circolante						
Contanti in Cassa						
Contanti in istituti bancari						
Importi da riscuotere						
Inventari						
Altro (specificare)						
Attivi fissi netti						
Attivi fissi tangibili						
Meno: Deprezzamento di attivi fissi tangibili						
Attivi fissi attivi intangibili						
Meno: Ammortamento dei fissi attivi intangibili						
TOTALE PASSIVI						
Passivo Circolante						
Importi da pagare						
Passivo a lungo termine						
Finanziamenti						
CAPITALE CONTABILE O CONTRIBUTI						
Capitale o contributi versati						
Riserve						
Utili trattenuti						

Saldo non distribuito						
Dividendi						
TOTALE PASSIVO + CAPITALE CONTABILE O CONTRIBUTI						
Rapporti finanziari						
Capitale Sociale versato/ passivo totale						
Debiti a lungo termine / Capitale Contabile						
Attivo circolante/passivo circolante						

Tabella 19. Stato patrimoniale precedente per proroga.

STUDIO DI PRE-FATTIBILITÀ E FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA						
Stato patrimoniale precedente per proroga						
MINCEX	Tabella n.19					
Progetto	UM: migliaia con un decimale					
	Anno N4	Anno N3	Anno N2	Anno N1	Anno precedente N	Anno attuale stimato di chiusura
Vendite (1)						
Di cui: Mercato Nazionale						
Esportazioni						
Altre entrate (specificare)						
Più: Sovvenzioni						
Meno: ritorni e sconti su vendite						
Imposte sulle Vendite						
Vendite Nette						
Costi Diretti (2)						
Materie prime e materiali (inclusi noleggi, assicurazione e tariffe doganali)						
Forza lavoro diretta						
Servizi pubblici						
Altre spese (specificare)						
Spese indirette (3)						
Spese Commerciali						
Di cui: Forza lavoro (non include imposte né contributi)						
Spese di Amministrazione						
Di cui: Forza lavoro (non include imposte né contributi)						
Spese di Manutenzione						
Di cui: Forza lavoro (non include imposte né contributi)						

Altre Spese Generali						
Di cui: Forza lavoro (non include imposte né contributi)						
Spese di Operazione (2+3)						
Deprezzamento e Ammortamento (4)						
Spese finanziarie (Interessi) (5)						
Costi di gestione (6)						
Spese Totali di Produzione o Servizi (2+3+4+5+6)= 7						
IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (8)						
UTILI PRIMA DELLE IMPOSTE (1 – 7-8)						
Meno: Riserve per imprevisti						
Meno: Utili o Benefici da reinvestire						
UTILI IMPONIBILI						
Meno: imposte su utili						
UTILI DOPO IMPOSTE						
Meno: Riserve per l'incentivazione						
Meno: Altre riserve volontarie (specificare)						
UTILI DA DISTRIBUIRE (Dividendi)						
Dividendi parte cubana						
Dividendi parte straniera						

Tabella 20. Riepilogo economico del Contratto di Associazione Economica Internazionale a rischio per l' esplorazione e produzione di idrocarburi.

AZIENDA STRANIERA (CONTRATTISTA):

BLOCCO:

VARIANTE N.

RECUPERO DEL COSTO (%):

DIVISIONE DELLA PRODUZIONE:

PRODUZIONE GIORNALIERA (Bbl/d)		CUPET (%)	CONTRATTISTA

N.	INDICATORI	UNITA' DI MISURA	CON IMPOSTA
1.	Durata del contratto	Anni	
2.	Riserve stimate	MMBbl	
3.	Qualità del greggio	°API	
4.	Prezzo medio per il progetto	UM/Bbl	
5.	Tasso di inflazione annuale	%	
6.	Tasso di attualizzazione	%	
7.	Anni di sfruttamento	Anni	
8.	Livello massimo di produzione	Bbl/d	
9.	Valore del giacimento	MM UM	
10.	Spese delle operazioni petrolifere	MM UM	
11.	Esplorazione	MM UM	
12.	Sviluppo	MM UM	
13.	Sfruttamento	MM UM	
14.	Costo Totale per barile di riserve	UM/Bbl	
15.	Guadagno di Cuba	MM UM	
16.	Beneficio di Cupet	MM UM	
17.	Imposte su utili	MM UM	
18.	Guadagno del Contrattista	MM UM	
19.	Guadagno di Cuba rispetto al Guadagno totale	%	
20.	TIR	%	
21.	VAN	MM UM	
22.	Probabilità di successo	%	
23.	Recupero dell'investimento	Anni	

Tabella 21. Costi e spese del Contratto di Associazione Economica Internazionale a Rischio per il settore minerario.

COSTI E SPESE	UM: migliaia con un decimale					
	Totale	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Creazione AEI (affitto locali, registrazione, permessi e licenze, ecc.)						
Riconoscimento geologico						
Prospezione geologica						
Esplorazione geologica e valutazione dei giacimenti						
Studi di Pre-fattibilità o Fattibilità Tecnico- Economica						
Contingenza (%)						
Altro (specificare)						
Totale Costi e spese						

Tabella 22. Risultati programmati dall'investitore cubano a partire dalle operazioni del Contratto di Associazione economica internazionale per la gestione produttiva, di servizi e prestazione di servizi professionali

UM: migliaia con un decimale					
	Anno precedente all'inizio	Anno 1	Anno 2	Anno N
Entrate per vendite					
Unità Fisiche (UM)					
Di cui: Esportazioni Totali					
Esportazione di beni					
Unità Fisiche (UM)					
Esportazioni di servizi					
Spese totali					
Costo di vendite					
Spese di distribuzione e vendite					
Spese generali e di amministrazione					
Utili in Operazioni					
Altre entrate (specificare)					
Altri costi (specificare)					
Spese di gestione (specificare)					
Utili prima delle imposte					
Utili dopo le imposte					
Acquisti totali					
Di cui Produzione Nazionale					
Importazioni					
Quantità dei lavoratori in funzione del contratto					
Finanziamenti compromessi					
Restituzione alla parte straniera del prestito ricevuto					

ALLEGATO n. 3

PRESUPPOSTI METODOLOGICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE

- I. Dati salienti.
- II. Relazione del direttore generale o del presidente.
- III. Relazione dei sindaci. Presentazione degli stati patrimoniali certificati.
- IV. Organigramma. Consigli di direzione e amministrazione.
- V. Processi di investimento.

I. Dati salienti

Definizione: Sintesi dei principali indicatori economici, finanziari e commerciali e degli indici di efficienza nel periodo, rispetto al budget approvato, con i risultati del periodo precedente e con gli indicatori contenuti nello Studio di fattibilità tecnico-economica.

Deve contenere almeno:

1. Le vendite totali (nette)

- Di cui, esportazioni di beni e servizi

2. Principali clienti nazionali e stranieri

3. Principali fornitori nazionali e stranieri

4. Investimenti effettuati.

- Di cui, veicoli
- 5. Numero di lavoratori.
- Di cui stranieri.
- Produttività

6. Azioni di controllo ricevute durante l'anno.

II. Relazione del Direttore generale o del presidente

Definizione: Sintesi della valutazione dei risultati più generali e importanti della società, e proiezione di sviluppo futuro, riferiti allo scopo sociale o contrattuale approvato, al budget approvato per il periodo in esame o allo Studio di fattibilità tecnico-economica e al risultato ottenuto nel periodo antecedente alle operazioni.

Contiene:

1. Situazione e sviluppo della società, analizzando i risultati secondo l'oggetto sociale o contrattuale approvato.
2. Decisioni strategiche importanti prese nel periodo.
3. Valutazione qualitativa dei risultati, utilizzando i dati salienti indicati nel punto I (Dati salienti), riferiti al

bilancio approvato e al periodo antecedente e allo studio di fattibilità tecnico-economica.

4. Proiezione futura della forma di investimento straniero.

III. Relazione dei sindaci. Presentazione degli stati patrimoniali certificati

Definizione: Parte della relazione in cui si presentano gli stati patrimoniali certificati da parte di revisori indipendenti.

Deve contenere almeno:

1. Gli stati patrimoniali definiti dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi nei regolamenti vigenti in materia, certificati da un ente autorizzato.
2. Stato del capitale sociale (se applicabile):
 - Autorizzato, sottoscritto e versato dalle parti fino alla data.
3. Stato dei finanziamenti:
 - Impegnato e pagato fino alla data.
4. Ulteriori finanziamenti dei soci vincolati al funzionamento della forma di investimento straniero.

IV. Organigramma della forma di investimento straniero e organi di direzione e amministrazione.

Definizione: Organigramma della forma di investimento straniero e relazione degli organismi di gestione e amministrazione e loro composizione, nonché suoi rappresentanti.

Contiene: Descrizione e composizione della struttura organizzativa della forma di investimento straniero.

V. Ulteriori informazioni da presentare sulle forme di investimento straniero del processo di investimento.

In aggiunta agli elementi provenienti dalle informazioni di cui sopra, quelle entità che, durante l'anno, hanno fatto investimenti in conformità con le disposizioni dello studio di fattibilità tecnico-economica o quelle che sono in attività ma non intraprendono investimenti, devono fornire le seguenti informazioni:

- a) Fase del processo di investimento in cui si trova l'impresa
- b) Stato di adempimento del programma di costruzione, percentuale di esecuzione.
- c) Data prevista per il completamento dell'investimento.

- d) Principali difficoltà incontrate, azioni intraprese.
- e) Stato di esecuzione e sviluppo del finanziamento in funzione dell'investimento.

Per quanto sopra, si prenderanno come base le informazioni contenute nelle Tabelle 8, 9 e 10 che compongono l'Allegato 2 della presente Risoluzione.

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

RISOLUZIONE N. 16/2014

CONSIDERANDO CHE la legge n.118, "Legge sugli Investimenti Stranieri", prevede al capitolo XI del Regime Occupazionale che nell'attività di investimento straniero si adempì alla legislazione sul lavoro e previdenza sociale vigente a Cuba, con gli adeguamenti contenuti in questo testo.

CONSIDERANDO CHE, con delibera n. 23 del 24 ottobre 2003 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha approvato il Regolamento sul Regime Occupazionale per gli investimenti stranieri, che è necessario modificare e aggiornare alla luce dell'esperienza acquisita.

QUINDI: In esercizio dei poteri a me conferiti dall'art 100, comma a), della Costituzione della Repubblica di Cuba e della Seconda Disposizione Finale del Regolamento della Legge per gli investimenti stranieri del 9 Aprile 2014, decido quanto segue:

REGOLAMENTO SUL REGIME OCCUPAZIONALE NEGLI INVESTIMENTI STRANIERI

CAPITOLO I GENERALE

ARTICOLO 1. Le norme stabilite da questo Regolamento comprendono le specifiche in materia di lavoro, applicabili a imprese miste o a capitale completamente straniero e ai contratti di associazione economica internazionale creati ai sensi delle disposizioni della Legge n.118, "Legge sugli investimenti stranieri", che riguardano, tra l'altro, le funzioni degli enti che impiegano lavoratori e le imprese miste o interamente a capitale straniero; i rapporti di lavoro tra l'impresa datore di lavoro e il personale assunto da questa; i rapporti tra impresa datore di lavoro e le imprese.

ARTICOLO 2. Le questioni relative a assunzione dei lavoratori, idoneità comprovata, competenza, disciplina del lavoro, risoluzione di conflitti, contratti collettivi, regolamento interno, previdenza sociale, ferie annuali retribuite, lavoro straordinario, retribuzione in festività nazionali, giorni festivi e di sospensione supplementare retribuita, sicurezza e salute sul lavoro e azioni di controllo, sono disciplinate dalle leggi di applicazione generale in vigore in materia.

ARTICOLO 3. Ai fini del presente regolamento si considera:

a) **Impresa:** le imprese miste e a capitale completamente straniero.

b) **Organo di direzione e amministrazione della società:** l'organo o gli organi formati dai dirigenti, direttori o amministratori e altre cariche di rilievo concordate dalle parti, che sono responsabili della direzione e gestione dell'impresa e dei contratti di associazione economica internazionale.

c) **Dipendenti:** cubani residenti permanenti e residenti stranieri a Cuba, che formalizzano il loro

rapporto di lavoro con un contratto con l'ente datore di lavoro per fornire i loro servizi all'impresa; così come gli stranieri non residenti permanentemente nel paese che vengono assunti per coprire determinate posizioni di gestione superiore o tecniche di alto livello.

d) **Nominati:** cubani residenti e stranieri permanentemente residenti a Cuba, che formalizzano il loro rapporto di lavoro mediante la nomina o la designazione da parte dell'autorità o dell'organismo abilitato per occupare cariche di direzione e di funzionari; e coloro che senza occupare cariche di direzione o di funzionari svolgono mansioni che richiedono determinati requisiti di affidabilità.

e) **Contratto di Fornitura della forza lavoro:** accordo scritto tra l'ente datore di lavoro e l'impresa, in modo che i lavoratori del primo prestino servizio nella seconda; e

f) **Prezzo dei servizi:** ammontare che si paga per i servizi di fornitura della forza lavoro.

CAPITOLO II

FORMALIZZAZIONE DELLA RELAZIONE DI LAVORO

ARTICOLO 4. I cubani e gli stranieri residenti permanentemente nella Repubblica di Cuba, per prestare servizio nell'impresa, devono prima stabilire il loro rapporto di lavoro con un'agenzia di collocamento.

Il rapporto di lavoro è formalizzato dal contratto scritto tra l'amministrazione di ogni agenzia di collocamento e il lavoratore.

ARTICOLO 5. I cubani e gli stranieri residenti permanentemente nel paese, ad eccezione dei membri degli organi di direzione e amministrazione non possono fornire servizi alle imprese, se esse non hanno stabilito e firmato con l'agenzia di collocamento il Contratto di Fornitura della Forza Lavoro.

ARTICOLO 6. L'autorizzazione con cui un'organizzazione può operare come agenzia di collocamento è emessa dal Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale su proposta del Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri.

ARTICOLO 7. Il personale selezionato dall'agenzia di collocamento per prestare servizi in un'impresa deve sottoporsi ad un periodo di prova secondo i termini, le condizioni e gli effetti stabiliti dalla legge generale.

ARTICOLO 8. Le relazioni di lavoro del personale cubano o straniero residente permanentemente a

Cuba, designato ad occupare gli organi di direzione e di amministrazione della società, sono regolati da statuti redatti, in base alle disposizioni della legislazione vigente per i quadri e i funzionari.

I rapporti di lavoro di coloro che sono designati ad occupare posizioni di operai, dipendenti amministrativi e di servizi, per i quali sono necessari requisiti di affidabilità, sono regolati dalla legislazione del lavoro vigente.

ARTICOLO 9. Le persone non residenti permanentemente nel paese, autorizzate ad integrare gli organi di direzione e gestione dell'impresa o posizioni di alta competenza tecnica, compresa la posizione di operai con caratteristiche particolari, per formalizzare il rapporto di lavoro devono possedere il Permesso di lavoro, ad eccezione di casi eccezionali autorizzati dalla legge sul lavoro vigente.

CAPITOLO III

FUNZIONI DELLE AGENZIE DI COLLOCAMENTO E DELLE IMPRESE

SEZIONE PRIMA

Agenzie di collocamento

ARTICOLO 10. L'agenzia di collocamento ha le seguenti funzioni:

a) reclutare, selezionare e fornire il personale che dà servizi all'impresa, secondo la procedura legale stabilita, tra cui l'idoneità dimostrata per lo svolgimento della professione o della carica in questione;

b) concordare con l'impresa il prezzo dei servizi per la forza lavoro che fornisce;

c) pagare lo stipendio al lavoratore per la prestazione dei propri servizi all'impresa.

d) garantire ai lavoratori il godimento dei diritti del lavoro e della previdenza sociale;

e) sostituire temporaneamente il lavoratore durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro, se concordato con l'impresa, per i motivi previsti dalla normativa;

f) sostituire il lavoratore che viene eventualmente respinto dall'impresa;

g) applicare le misure disciplinari e di risoluzione delle controversie di lavoro in conformità alle disposizioni generali di legge; e

h) quanto altro è determinato nella legislazione o approvato specificamente nel suo oggetto sociale.

SEZIONE SECONDA

Funzioni delle imprese.

ARTICOLO 11. In materia di occupazione, le imprese hanno anche le seguenti funzioni:

a) pagare all'agenzia di collocamento il prezzo dei servizi per la forza lavoro che ha fornito;

b) dirigere, controllare e supervisionare l'esecuzione dei lavori;

c) determinare il luogo in cui si effettua il lavoro;

d) garantire la fornitura di strumenti e apparecchiature per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

e) formare e addestrare personale quando ci sono nuove esigenze dovute a cambiamenti tecnici, tecnologici o altro, o concordare con l'agenzia di collocamento la forma di esecuzione di questa formazione;

f) stabilire adeguate condizioni di lavoro e rispettare le norme applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

g) promuovere i lavoratori in servizio nell'impresa, su basi da concordare con l'agenzia di collocamento;

h) richiedere all'agenzia di collocamento l'applicazione delle misure disciplinari per violazioni della disciplina del lavoro; e

i) quanto altro stabilito dalla normativa o concordato durante il processo di negoziazione del Contratto di Fornitura della Forza Lavoro.

CAPITOLO IV

RETRIBUZIONE PER IL LAVORO

ARTICOLO 12. La retribuzione del salario del personale cubano e straniero residente permanentemente a Cuba che presta servizio in un'impresa viene effettuata dall'agenzia di collocamento in pesos cubani.

ARTICOLO 13. Per il pagamento dei salari ai lavoratori da parte dell'agenzia di collocamento si considera:

- a) la complessità, le condizioni di lavoro, i requisiti aggiuntivi delle cariche assunte;
- b) le forme di retribuzione per il rendimento che si applicano a seconda del lavoro, l'efficienza e il valore aggiunto lordo generato dalla società; e
- c) il coefficiente che si fissa e gli importi addebitati per la fornitura della forza lavoro.

ARTICOLO 14. Per fissare i salari si parte da un minimo, equivalente al salario medio alla fine dell'anno precedente nel paese, al momento della negoziazione.

ARTICOLO 15. Le imprese che sono autorizzate a creare un fondo di incentivazione economica per lavoratori cubani e stranieri residenti permanenti, che prestano servizi nelle attività relative agli investimenti stranieri, elaborano i propri regolamenti di comune accordo con l'agenzia di collocamento e l'organizzazione sindacale.

CAPITOLO V

RAPPORTI TRA L'AGENZIA DI COLLOCAMENTO E L'IMPRESA

SEZIONE PRIMA

Contratto di fornitura di manodopera

ARTICOLO 16. L'impresa presenta all'agenzia di collocamento le proprie necessità di forza lavoro specificando, tra le altre richieste, le cariche, il numero di lavoratori, le caratteristiche degli stessi e il periodo di ingaggio. Queste richieste sono formalizzate in un documento chiamato "Contratto di Fornitura della forza lavoro" tra l'impresa e l'agenzia di collocamento che fornisce i lavoratori.

L'organizzazione sindacale corrispondente è coinvolta nel processo di negoziazione di questo contratto.

ARTICOLO 17. Il Contratto di Fornitura della forza lavoro è stipulato in forma scritta e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) i nomi e gli indirizzi delle parti contraenti e la forma con cui compaiono;
- b) il nome e la sede dell'impresa e dell'agenzia di collocamento;
- c) l'oggetto del contratto, specificando tra l'altro, le cariche e il numero di lavoratori;
- d) il pagamento per il servizio reso;
- e) i motivi di restituzione o sostituzione del lavoratore;
- f) gli obblighi delle parti contraenti nell'adempimento delle disposizioni del presente Regolamento e della legislazione del lavoro;
- g) la durata e la revisione del contratto; e
- h) la data in cui il contratto entra in vigore.

Data la natura dell'impresa e del lavoro da realizzare, le parti contraenti possono incorporare altri elementi che non sono in opposizione con la legge.

SEZIONE SECONDA

Pagamento per il servizio della forza lavoro

ARTICOLO 18. Il pagamento del servizio per la fornitura di manodopera è concordato tra l'agenzia di collocamento e l'impresa.

Per determinare gli importi da pagare vengono valutati i seguenti elementi:

- a) salari pagati a cariche simili in imprese dello stesso settore o area geografica;
- b) salari percepiti dai lavoratori a Cuba, incluse ferie annuali retribuite; e
- c) spese di gestione sostenute dall'agenzia di collocamento per garantire la disponibilità di manodopera

qualificata, tali spese includono il reclutamento, la selezione, la formazione, l'addestramento e altri aspetti.

ARTICOLO 19. La retribuzione di cui al punto b) dell'articolo precedente è relativa alle posizioni che si richiedono e comprende:

- a) scala salariale.
- b) pagamenti supplementari stabiliti nella normativa vigente, notti, alloggio, rotazione turni, altitudine, interesse economico sociale e altri elementi giuridicamente riconosciuti.

I pagamenti di anzianità, master e dottorati sono inclusi se le parti concordano sul fatto che coloro che occupano certe posizioni soddisfano questi requisiti aggiuntivi.

ARTICOLO 20. Gli importi convenuti dei pagamenti per la fornitura della forza lavoro possono essere modificati a seguito della valutazione annuale delle parti dei risultati e delle condizioni del business.

SEZIONE TERZA

Indennizzo dell'impresa all'agenzia di collocamento

ARTICOLO 21. La società può rinviare il lavoratore assunto all'agenzia cubana designata, quando, per validi motivi, egli non soddisfa le esigenze del lavoro, procedendo all'indennizzo della suddetta agenzia.

Se necessario, è possibile sostituire un lavoratore con un altro.

ARTICOLO 22. L'indennizzo di cui al precedente articolo viene pagato all'agenzia cubana designata una sola volta, in conformità con quanto segue:

- a) un mese di stipendio per la fornitura di un lavoratore fino a 9 anni di servizio;
- b) due mesi di stipendio per la fornitura di un lavoratore da 10 a 19 anni di servizio;
- c) tre mesi di stipendio per la fornitura di un lavoratore da 20 a 25 anni di servizio;
- d) quattro mesi di stipendio per la fornitura di un lavoratore da 26 a 30 anni di servizio; e
- e) cinque mesi di stipendio per la fornitura di un lavoratore con più di 30 anni di servizio.

ARTICOLO 23. Non si procede al pagamento di indennizzi quando il dipendente ha dichiarato la propria intenzione di porre fine al rapporto di lavoro.

Quando, durante il periodo di prova, il lavoratore dichiara l'intenzione di non proseguire il rapporto di lavoro, oppure quando il lavoratore viene respinto dall'impresa perché non soddisfa le esigenze di lavoro, quest'ultima non deve risarcire l'agenzia di collocamento.

ARTICOLO 24. Al lavoratore che viene rinvio all'agenzia cubana designata si applica quanto previsto nella legislazione vigente.

CAPITOLO VI

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE

ARTICOLO 25. Le persone che prestano i loro servizi alle parti in contratti di associazione economica internazionale sono assunte dalla parte cubana in conformità con le disposizioni di legge vigenti in materia di occupazione, comprese le informazioni specifiche per

un settore o un ramo, come previsto dalla Legge n. 118 "Legge sugli Investimenti Stranieri".

ARTICOLO 26. Nei rapporti di lavoro stabiliti in conformità ai contratti di associazione economica internazionale si applicano, in aggiunta alla vigente legislazione sul lavoro, le specifiche disposizioni del presente Regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PRIMO: Il presente Regolamento si applica agli investimenti stranieri esistenti e in attività alla data della sua entrata in vigore, e sono concessi 90 giorni di tempo a partire dalla stessa data per adeguarsi a tali disposizioni.

SECONDO: relativamente all'unificazione monetaria, i soggetti che rientrano nel presente Regolamento sono disciplinati dalle norme stabilite a tal fine.

TERZO: i processi disciplinari e i diritti di lavoro esistenti al momento dell'applicazione del presente Regolamento continueranno la loro applicazione conformemente alle disposizioni per le quali sono stati definiti.

DISPOSIZIONI FINALI

PRIMO: il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, se necessario, detta le disposizioni lavorative specifiche per l'impresa mista che è autorizzata ad assumere direttamente la propria forza lavoro.

SECONDO: si abroga la Risoluzione n. 23 del 24 ottobre 2003 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e le altre disposizioni di tipo uguale o inferiore che si oppongono a quanto è qui stabilito.

TERZO: La presente Risoluzione entrerà in vigore 90 giorni dopo l'approvazione della legge 118, Legge per gli investimenti stranieri.

Si DEPOSITA l'originale presso la Direzione giuridica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Publicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Redatto a L'Avana, il 14 aprile 2014.

Margarita M. González Fernández

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale